SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 settembre 2009, n. **185**.

Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva. *(09G0194)* . . . . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lodi Flavia Carina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(09A14990)* . . . . Pag. 14

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 27 novembre 2009.

Autorizzazione alla proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. *(09A14995)* . . . . Pag. 15

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 26 novembre 2009.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. *(09A14997)* . . . . Pag. 16

DECRETO 3 dicembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte». *(09A14988)* . . . . Pag. 17

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 8 ottobre 2009.

Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009. *(09A14986)* . . . . Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. (Deliberazione n. 665/09/CONS). *(09A15184)* . . . . Pag. 21

Agenzia del territorio

DECRETO 4 dicembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania. *(09A14996)* . . . . Pag. 51

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CIRCOLARE 11 dicembre 2009.

Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative. *(09A15018)* . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Elenco dei biglietti smarriti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea *(09A15183)* . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardotek-30». *(09A14989)* . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Eurican Primo». *(09A15020)* . . . . Pag. 56

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane. *(09A15185)* . . . . Pag. 56

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione AIC/N/V n. 2157 del 23 settembre 2009 relativo al medicinale «Molfenac». *(09A15019)* . . . . Pag. 56

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 239

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Agnes Fertig, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14718)*
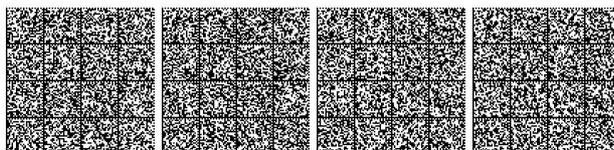
DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grajdianu Cristina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14663)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrescu - Ionescu Sorina Ionica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14664)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Socea Elena Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14665)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ianc Antoneta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14666)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaila Mihaela Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14667)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manole Eliza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14668)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lungeanu Monica Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14669)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Berea - Ionescu Ioana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14670)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morosanu Ilie Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14671)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Trifina Lucian Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14672)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pereman Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14673)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Khimich Nataliya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14674)*

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Saim Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14675)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Karina Krieg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14676)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Annick Marie Claude Dron, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14677)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorella D'Ortona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14678)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dorde Tomic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A14679)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela Dragomir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A14680)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ficanha Tania Bernadete, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14681)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Macaneiro Amarildo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14682)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mathew Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14683)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Leguen Tellez Yasmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14684)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chamakkalayil Cherian Sonymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14685)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Moothedath George Jilcy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14686)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carvalho Manzi Giordani Martins Dos Santos Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14687)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Correa Bispo Cristiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14688)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristovam Coutinho Eliane Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14689)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Parracho Rocha Ryata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14690)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stello Leite Lisia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14691)*

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lima De Santana Carole, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14692)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jeri Aquino Lizbeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14693)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jaqueline Amalia Munoz Bravo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14694)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Luque Diaz Mariela Clelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14695)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Mendoza Nelly Milagros, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14696)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huaquipaco Coasaca Yanet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14697)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Campos Rubio Emelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14698)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cardenas Siu Jean Wilder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14699)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Peña Arce Liceli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14700)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Coya Salas Marylin Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14701)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hinojosa Flores Gilda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14702)*
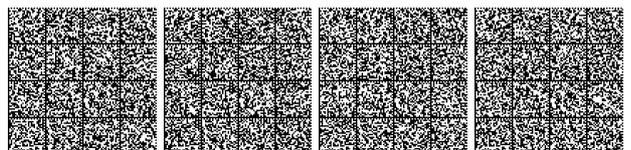
DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Deza Villavicencio Erick Manuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14703)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Julca Heydi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14704)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aguilar Coloma Maribel Aracely, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14705)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aguirre Cano Mida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14706)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manaila Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14707)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Blejoiu Mihaela Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14708)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Holeiciuc Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14709)*

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Soreanu Simona Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14710)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mamaliga Geluta Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14711)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mindroiu Gabriel Ion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14712)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cioranu Mihai Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14713)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bretfelean Sorin Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14714)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gherasim Macovei Angela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14715)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Badea Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14716)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grosu Denisia Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14717)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Istvan Farcas Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14719)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iosif Lorena Ecaterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14720)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Caramida Dana Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14721)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Badoiu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14722)*
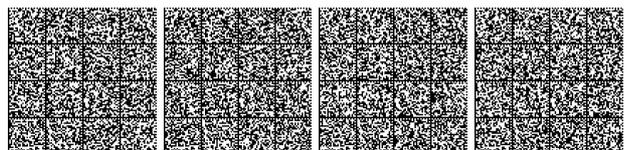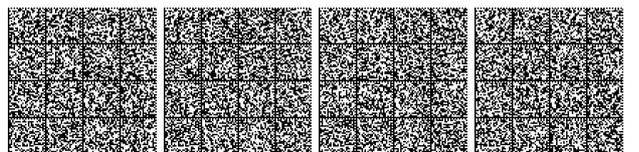
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2009, n. **185**.

Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la competenza in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, con cui è approvato il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui concorsi pronostici su base sportiva;

Visto l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 2008, n. 51, con cui sono state, tra l'altro, adottate le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva;

Ritenuto necessario, al fine di introdurre una nuova formula di gioco per i concorsi pronostici «Totogol» e «+Gol», modificare la disciplina di regolamentazione dei concorsi pronostici su base sportiva;

Ritenuta, inoltre, la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di acquisizione dei risultati definitivi degli eventi inseriti nel palinsesto dei concorsi pronostici sportivi, alla composizione della commissione di controllo, alle modalità di pagamento dei premi di importo superiore ad € 3.000,00 agli aventi diritto nonché alla definizione del «punto di vendita», disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 11313 del 4 agosto 2009;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;

c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;

d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;

e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;

f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol;

f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli eventi oggetto del concorso;

g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;

i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;

m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici «il 9» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici «+Gol» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;

n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;

o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità o in una sua frazione temporale;

p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;

q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;

t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici «il 9», la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso pronostici «+Gol», la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o più pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in più di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici «+Gol», sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;

u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;

v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;

aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;

bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;

dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;

ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;

ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;

gg) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;

ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;

ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

iiii. il compenso spettante al concessionario;

mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;

nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;

pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.».

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.».

3. All'articolo 4 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.».

b) nel comma 3, primo periodo, la parola «è» è sostituita con la parola «sia».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «consentono» è sostituita dalla parola «consentano» e la parola «impediscono» è sostituita dalla parola «impediscano».

5. L'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«2. La commissione è composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenente alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.».

6. Dopo l'articolo 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è inserito il seguente:

«*7-bis (Validità dei risultati)*. — 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet.

2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.

3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi:

a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;

b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet;

c) che AAMS, sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.

4. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera *a)*, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato ed è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e si assumerà quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina.

5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo.

6. Se uno o più eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l'avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi.

7. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera *b)*, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» è considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell'ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell'evento.

8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina.

9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui più di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.

10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.

11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.

12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.».

7. L'articolo 14 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«14 *(Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro)*. — 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

2. 1 premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.».

8. L'articolo 15 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«15 *(Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro).* — 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.».

9. All'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, le parole «nonché dal saldo settimanale, » e «e del saldo settimanale» sono soppresse.

10. All'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «è» è sostituita con la parola «sia».

11. L'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.».

12. L'articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».

13. L'articolo 23 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è abrogato.

14. All'articolo 25 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 9 le parole «è più alta» sono sostituite con le parole «sia più alta»;

b) nel comma 12 la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri».

15. All'articolo 26, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «distribuisce» è sostituita con la parola « distribuisca».

16. All'articolo 27 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione al concorso «il 9» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.»;

b) nel comma 2, primo periodo, le parole «è almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno».

17. L'articolo 28, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «il 9»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «il 9» e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».

18. L'articolo 31 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è abrogato.

19. All'articolo 33, comma 8, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri».

20. L'articolo 34, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente per numero di reti, in un gruppo di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.».

21. All'articolo 35 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:

a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;

b) due o più pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d'ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d'ordine, il numero che contraddistingue in schedina l'evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d'ordine deve essere espresso almeno un pronostico.».

22. All'articolo 36 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «il numero delle colonne unitarie» è inserita la parola «valide».
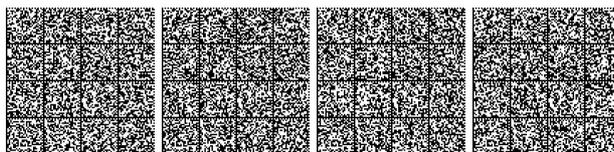
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.»;

c) al comma 3 dopo le parole «colonne unitarie» è inserita la parola «valide».

23. All'articolo 38 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono previste 4 categorie di vincita:

a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;

b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;

c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;

d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.».

24. L'articolo 39 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è abrogato.

25. Dopo l'articolo 39 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è inserito il seguente articolo:

«39-*bis (Determinazione della colonna unitaria vincente).* — 1. Relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la colonna unitaria vincente in base ai seguenti criteri:

a) la colonna unitaria vincente è formata dai sette numeri che contraddistinguono, nella schedina di gioco, i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente, rispetto al numero totale di reti segnate;

b) nei casi di parità del numero di reti segnate, è data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero di reti;

c) in caso di ulteriore parità è data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine più basso.».

26. L'articolo 40, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.».

27. All'articolo 42 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato nel modo seguente:

a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;

b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;

c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria;

d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 4ª categoria.».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o più categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.».

d) nel comma 11 le parole «è più alta» sono sostituite con le parole «sia più alta»;

e) nel comma 14 la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri»;

f) sono abrogati i commi da 6 a 10.

28. L'articolo 42-*bis*, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«1. I primi quattro pronostici di una colonna unitaria valida del concorso Totogol, costituiscono l'oggetto del concorso «+Gol», cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totogol, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.».

29. All'articolo 42-*ter* del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione al concorso «+Gol» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.»;

b) nel comma 2 le parole «è almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno».
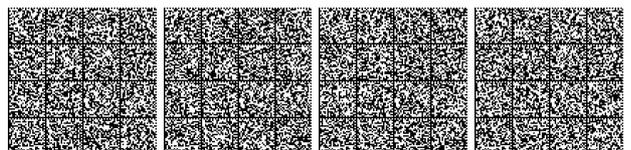
30. All'articolo 42-*quater* del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «+Gol» è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «+Gol»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «+Gol» e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».

31. L'articolo 42-*sexies*, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:

«3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.».

32. L'articolo 42-*septies* del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179 del 2003, è abrogato.

33. All'articolo 42-*novies* del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 42-*octies*, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 4 punti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.»;

c) nel comma 8 la parola «riscontra» è sostituita con la parola « riscontri».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 373

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Disciplina delle attività di giuoco» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1948, n. 118.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1951, n. 173.

— L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1999, n. 113, S.O., così recita:

«1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze
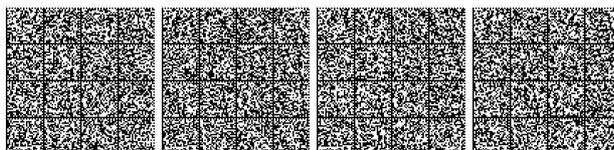
è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.».

— Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2001, n. 100.

— La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca: «Primi interventi per il rilancio dell'economia» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2001, n. 248.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2002, n. 63.

— Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, reca, «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 luglio 2002, n. 158.

— Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, reca: «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2003, n. 161.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, reca: «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2004, n. 22.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 11 aprile 2001, n. 85.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1999, n. 27.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2003, n. 166.

— Si riporta il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, (Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi):

«Art. 1-*bis (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)*. 1. — Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui all'art. 38, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'art. 1, comma 287, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'art. 38, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni sono aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

6. Il comma 1 dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, l'art. 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006, nonché le lettere *f)* e g) del comma 287 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere 0 e *g)* del comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 13,40 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per essere interamente destinate all'incremento del monte premi e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesi-

mo anno, del fondo di cui all'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

8. All'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 2008».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*sexies* e 42-*novies* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003 n. 179, così come modificati dal presente decreto:

«Art. 1 *(Oggetto del regolamento e definizioni)*. — 1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il 9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;*

b) *CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;*

c) *apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;*

d) *cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;*

e) *chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;*

f) *colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol;*

f-*bis*) *colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli eventi oggetto del concorso;*

g) *commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;*

h) *concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;*

i) *concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;*

l) *concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;*

m) *concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il 9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;*

n) *concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;*

o) *evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità o in una sua frazione temporale;*

p) *giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;*

q) *giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;*

r) *giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;*

s) *giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;*

t) *giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il 9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso pronostici "+Gol", la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o più pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in più di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici "+Gol", sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;*

u) *giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;*

v) *incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;*

z) *jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di e categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla la categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;*

aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;

bb) *partecipante, colui che effettua la giocata accettata;*

cc) *posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;*

dd) *premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;*

ee) *premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;*

ff) *punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;*

gg) *punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'art. 1*-bis *del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;*

hh) *resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;*

ii) *ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;*

ll) *saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:*

i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

iiii. il compenso spettante al concessionario;

mm) *settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;*

nn) *schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;*

oo) *terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;*

pp) *totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.».*

«Art. 3 (Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco). — 1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.

2. È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.

3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui all'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.».

«Art. 4 (Ricevuta di partecipazione). — 1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita; è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.

2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali *sia* stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. Per le giocate a caratura è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni.».

«Art. 6 *(Conservazione e protezione dei dati delle giocate).* — 1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne *consentano* la rilettura ed *impediscano* l'alterazione dei dati conservati.

2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'art. 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.

3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.

4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.».

«Art. 7 *(Commissione di controllo).* —1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.

2. La commissione è composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenenti alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.

3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.

4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dall'art. 17 accompagnati dal pagamento di euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo Bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.

5. È fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.».

«Art. 16 *(Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi).* — 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal singolo concessionario, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.

2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»

«Art. 17 *(Termini di decadenza).* — 1. Ferma la sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonché alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non *sia* effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 11, nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.

2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro il termine di cui al comma 1, nonché i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.».

«Art. 19 (Modalità di indicazione dei pronostici). — 1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.
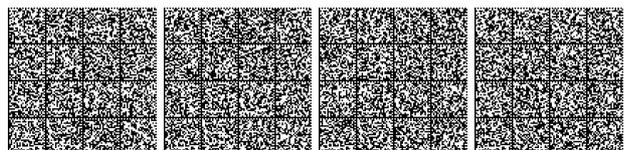
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:

a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;

b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno i si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra;

c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i quali è richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;

d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5° set;

e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari;

e-*bis*) nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risultano primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.

3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:

a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;

b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.

4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso.

5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato pronosticato.

6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non può superare le 8.192 colonne unitarie.».

«Art. 20 *(Giocate sistemistiche ed a caratura).* — 1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'art. 21, comma 2.

2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.

3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;

d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle colonne unitarie accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.

6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».

«Art. 25 *(Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori).* — 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 24, comma 1, si deduco l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.

2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è determinato nel modo seguente:

a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'art. 24, comma 2;

b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;

c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria.

3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.

4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di l a categoria determina il jackpot.

5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.

6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.

7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.

8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria, la somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.

9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore *sia più alta* di quella di una categoria superiore, è calcolata una
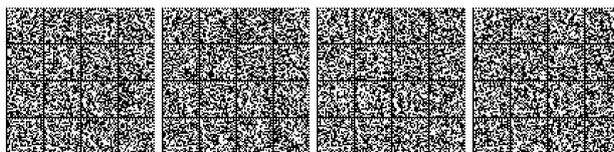
quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.

10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.

11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.

12. Qualora la commissione di controllo *riscontri*, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi e riportato sul concorso immediatamente successivo.

«Art. 26 *(Oggetto del concorso pronostici "il 9")*. — 1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso "il 9", cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.

2. Nel caso in cui AAMS *distribuisca* schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "il 9".».

«Art. 27 (Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso). — 1. La partecipazione al concorso "il 9" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.

2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola colonna unitaria, purché la giocata al concorso Totocalcio, cui essa è collegata, *sia almeno* di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "il 9" non può superare le 8.192 colonne unitarie.».

«Art. 28 *(Giocate sistemistiche ed a caratura)*. — 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "il9" è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso.

2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'art. 21, comma 2.

3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.

4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'art. 20, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'art. 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "il 9".

6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'art. 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».

«Art. 33 *(Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori)*. — 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 32, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.

2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'art. 32, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.

3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.

4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.

5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.

6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.

7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.

8. Nel caso in cui la commissione di controllo *riscontri*, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.».

«Art. 35 (Modalità di indicazione dei pronostici). — 1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.

2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:

a) *l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;*

b) *due o più pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d'ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.*

3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d'ordine, il numero che contraddistingue in schedina l'evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d'ordine deve essere espresso almeno un pronostico.

4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima non può superare le 16.384 colonne unitarie.

5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.».

«Art. 36 *(Giocate sistemistiche ed a caratura)*. — 1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie *valide* derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'art. 37, comma 2.

2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.

3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie *valide*. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;

d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle colonne unitarie accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.

6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'art. 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».

«Art. 38 *(Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione).* — 1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.

2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.

3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.

4. Sono previste 4 categorie di vincita:

a) *1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;*

b) *2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;*

c) *3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;*

d) *4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.».*

«Art. 40 *(Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori).* — 1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:

a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*;

b) dei resti del concorso precedente;

c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;

d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'art. 17.

2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.».

«Art. 42 *(Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori).* — 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 40, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.

2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato nel modo seguente:

a) *il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'art. 40, comma 2;*

b) *il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;*

c) *il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria;*

d) *il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 4ª categoria.*

3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.

4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o più categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.

5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.

6. ... (*abrogato*).

7. … (*abrogato*).

8. ... (*abrogato*).

9. ... (*abrogato*).

9-*bis*. ... (*abrogato*).

9-*ter*. … (*abrogato*).

9-*quater*. … (*abrogato*).

9-*quinquies*. … (*abrogato*).

10. ... (*abrogato*).

11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore *sia più alta* di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.

12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.

13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.

14. Nel caso in cui la commissione di controllo *riscontri*, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.».

*«Art. 42-*ter *(Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso). — 1. La partecipazione al concorso "+Gol" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.*

2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola colonna unitaria, purché la giocata al concorso Totogol, cui essa è collegata, *sia almeno* di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "+Gol" non può superare le 8.192 colonne unitarie.».

*«Art. 42-*quater *(Giocate sistemistiche ed a caratura). — 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "+Gol" è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici.*

2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'art. 37, comma 2.
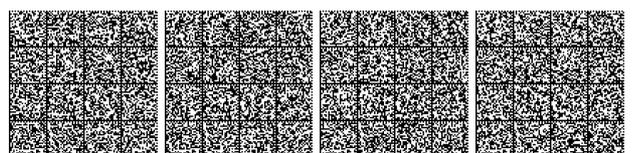
3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza,- il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.

4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'art. 36.

5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'art. 36, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "+Gol".

6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'art. 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».

«Art. 42-*sexies (Tipologia e assegnazione dei premi del concorso)*. — 1. Il concorso "+Gol" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.

2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "+Gol", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.

3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.»

«Art. 42-*novies (Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori)*. — 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 42-*octies*, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.

*2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'art. 42-*octies*, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 4 punti.*

3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.

4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.

5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "+Gol" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.

6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.

7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.

8. Nel caso in cui la commissione di controllo *riscontri*, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.».

09G0194

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lodi Flavia Carina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lodi Flavia Carina, nata a Olbia (Italia) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera en Informatica», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros» della provincia di Buenos Aires, presso cui è iscritta dal giugno 2009, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri – sezione A settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniera en Informatica» presso la «Universidad Fasta» di Mar de la Plata nel dicembre 2001;

Considerato altresì che ha documentato di possedere esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» – Sezione A settore dell'informazione, per cui è necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lodi Flavia Carina, nata a Olbia (Italia) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) Impianti di telecomunicazioni (scritto e orale), 2) Ingegneria gestionale (orale).

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

09A14990

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 novembre 2009.

Autorizzazione alla proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006 n. 68, convertito in legge 24 marzo 2006 n.127; ed in particolare l'art. 1 recante misure in favore dei lavoratori ultracinquantenni licenziati;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 19 giugno 2006, contenente il piano di riparto del contingente numerico di 3.000 unità da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni;

Visto l'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del 19 giugno 2006, il quale dispone che le «imprese comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco nominativo dei lavoratori da ammettere al programma di reimpiego»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della sopra citata legge n. 127/2006, il quale dispone che «Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego»;

Vista la nota della D.G. degli Ammortizzatori Sociali n. 14/12406 del 7 luglio 2009 con la quale si chiede all'agenzia Italia lavoro una relazione di verifica dei risultati raggiunti circa la situazione dei lavoratori già beneficiari del sopracitato programma di reimpiego;

Vista la nota di risposta dell'agenzia Italia lavoro n. 5798 del 3 novembre 2009 con la quale si fà ampio resoconto degli interventi effettuati per facilitare il collocamento dei lavoratori inseriti nel suddetto programma;

Considerato pertanto, il pieno raggiungimento dello scopo del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego dei lavoratori dei lavoratori ultracinquantenni;

Decreta:

In adempimento all'art. 1, comma 3 della legge del 24 marzo 2006, n. 127, si autorizza la proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Roma, 27 novembre 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A14995

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 novembre 2009.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degl'interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
010480	Festuca rossa	Greenfield Com	ProSeeds Marketing	Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG
008729	Erba medica	Casalina	Azienda Agraria dell'Università degli Studi di Perugia	Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A14997
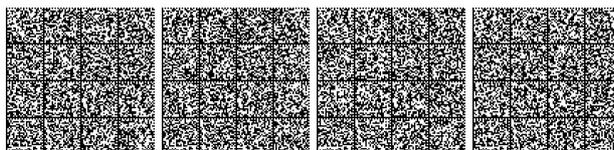
DECRETO 3 dicembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati » individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato I.N.O.Q. soc. coop., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
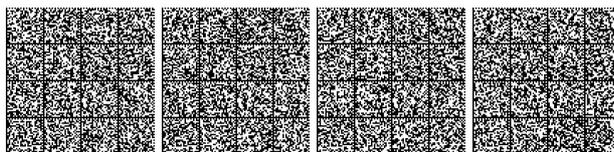
Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 dicembre 2003 e già confermato con decreto 4 dicembre 2006, al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte con sede in via Umberto I n. 1 - 12060 Bossolasco (Cuneo), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14988

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 ottobre 2009.

Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed è stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;

Visto il decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;

Visto il comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - *iter* di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;

Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 62, di aggiornamento dei diritti aeroportuali;

Visto altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-*bis* della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione "programmato"»;

Vista la nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del 4 giugno 2009, con la quale è stato richiesto all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei corrispettivi aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata 2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 21-*bis* della legge n. 31/2008, come modificato dall'art. 28 del citato decreto-legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009;

Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n. 53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009;

Vista la nota n. 60806/DIRGEN/CEC del 9 settembre 2009 e relativi allegati, con la quale l'ENAC ha corrisposto alla richiesta di approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo con foglio prot. 025 del 31 agosto 2009;

Vista la comunicazione integrativa prot. 63157 datata 16 settembre 2009, con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'aggiornamento dei diritti aeroportuali di che trattasi;

Ritenuto che per gli aeroporti di Vicenza e Lucca-Tassignano, essendo rimasti chiusi al traffico commerciale per una porzione di anno, sono stati confermati i valori presi a base di calcolo dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n.79;

Ritenuto altresì, che per le società di gestione degli aeroporti di Crotone e Padova, non avendo fornito i dati richiesti, sono stati confermati i valori presi a base di calcolo dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79;

Considerato che in ottemperanza all'art. 11-*decies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'istruttoria redatta dall'ENAC ha previsto una riduzione del 10% del livello dei diritti negli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Venezia Lido e Vicenza per la persistente inadempienza dei gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile;

Considerato altresì, che nell'aeroporto di Oristano, che ha avuto un esiguo traffico commerciale nell'anno 2008, l'applicazione dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e che, pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari a zero;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, modificata sulla base di quanto disposto dall'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiornata, ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2009 che, nel documento di programmazione economico e finanziaria, è prevista pari a 1,5%.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e resta in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 3.

Il presente decreto è sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 269
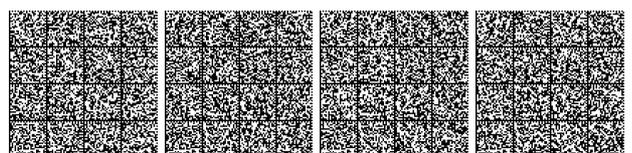
ALLEGATO *1*

Aeroporti	Diritti imbarco passeggeri		Diritti approdo e partenza				Diritti di sosta e ricovero
			< 25 T	oltre 25 T	< 25 T	oltre 25 T	
	UE	Extra UE	intra UE	intra UE	extra UE	extra UE	
Albenga	3,63	8,05	0,77	1,16	2,10	2,62	0,08
Alghero	3,47	7,19	0,76	1,16	1,88	2,35	0,07
Ancona	4,56	7,75	1,05	1,53	2,02	2,52	0,07
Asiago	2,46	5,47	0,53	0,79	1,43	1,78	0,05
Bari	3,34	7,31	0,72	1,07	1,91	2,38	0,07
Brindisi	3,89	7,68	0,85	2,50	2,01	2,50	0,07
Foggia	3,37	7,49	0,72	1,08	1,95	2,44	0,07
Taranto	3,67	8,15	0,78	1,17	2,13	2,66	0,08
Bergamo	4,92	7,48	1,42	1,87	1,95	2,44	0,07
Bologna	6,09	7,78	1,52	2,07	2,03	2,54	0,07
Bolzano	4,87	8,02	1,25	1,69	2,09	2,61	0,08
Brescia	3,99	7,67	0,80	2,23	2,00	2,50	0,07
Cagliari	3,38	7,29	0,76	1,10	1,90	2,38	0,07
Catania	4,10	7,37	0,92	1,31	1,92	2,40	0,07
Crotone	3,04	6,75	0,65	0,97	1,76	2,20	0,06
Cuneo	3,83	7,85	0,80	1,43	2,05	2,56	0,07
Firenze	6,53	7,90	1,64	2,28	2,06	2,57	0,07
Forlì	6,33	7,84	1,05	1,66	2,05	2,56	0,07
Genova	4,73	7,71	1,13	1,55	2,01	2,51	0,07
Grosseto	6,51	7,88	1,09	2,39	2,06	2,57	0,07
Lamezia	4,02	7,48	0,86	1,32	1,95	2,44	0,07
Lucca Tassignano	2,92	6,49	0,62	0,94	1,69	2,11	0,06
MILANO LIN	5,47	7,66	1,36	1,88	2,00	2,50	0,07
Milano MXP	5,78	7,62	1,50	1,98	1,99	2,49	0,07
Napoli	4,79	7,58	1,06	1,72	1,98	2,47	0,07
Olbia	3,95	7,59	0,88	1,25	1,98	2,48	0,07
Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padova	2,70	5,99	0,58	0,86	1,56	1,95	0,06
Palermo	3,76	7,33	0,80	1,20	1,91	2,39	0,07
Parma	3,82	7,64	0,86	1,93	1,99	2,49	0,07
Perugia	4,18	7,95	0,81	2,59	2,08	2,59	0,07
Pescara	3,67	7,81	0,78	1,17	2,04	2,55	0,07
Pisa	5,56	7,66	1,46	1,78	2,00	2,50	0,07
Reggio Calabria	3,02	6,71	0,68	0,97	1,75	2,19	0,06
Reggio Emilia	2,70	5,98	0,57	0,86	1,56	1,95	0,06
Rimini	7,77	8,01	1,65	2,61	2,09	2,61	0,08
ROMA CIA	7,60	7,83	1,47	2,27	2,04	2,55	0,07
Roma FCO	5,17	7,57	1,15	1,76	1,98	2,47	0,07
Salerno	3,21	7,12	0,68	1,03	1,86	2,32	0,07
Siena	3,59	6,59	0,82	1,16	1,72	2,15	0,06
Torino	5,42	7,73	1,48	1,73	2,02	2,52	0,07
Trapani	2,61	5,80	0,56	0,84	1,51	1,89	0,05
Treviso	7,88	7,91	2,07	2,58	2,07	2,58	0,07
Trieste	4,38	7,69	1,09	1,50	2,01	2,51	0,07
Venezia Lido	2,48	5,50	0,53	0,79	1,43	1,79	0,05
Venezia Tessera	6,46	7,76	1,59	2,03	2,03	2,53	0,07
Verona	5,69	7,76	1,19	1,61	2,03	2,53	0,07
Vicenza	5,18	6,89	1,00	1,37	1,80	2,25	0,06

09A14986
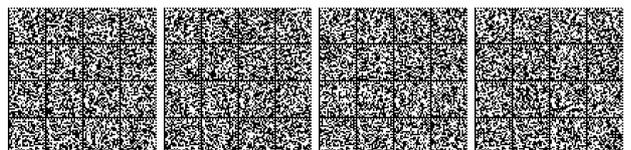
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. (Deliberazione n. 665/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (la "Legge"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (il "Codice"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" (il "Testo Unico"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" ("il Decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27 e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che recita "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259";

VISTA la Delibera n. 307/08/CONS, recante "Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" ("il Regolamento"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 giugno 2008, n. 148;

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 1 del predetto regolamento, il quale dispone che "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto, l'Autorità con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti";

CONSIDERATO che il regolamento di cui alla Delibera n. 307/08/CONS dispone che: "In sede di prima applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1, l'analisi e la conseguente individuazione delle piattaforme emergenti è effettuata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento";
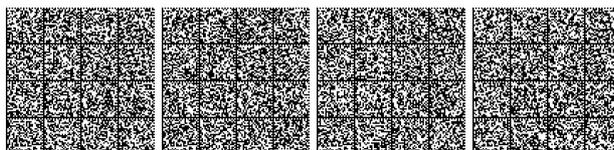
VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 con cui l'Autorità ha provveduto alla modifica organizzativa interna finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008 mediante l'istituzione di apposito Ufficio nell'ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTO il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS;

VISTA la Delibera n. 140/09/CONS del 24 marzo 2009 di "Avvio del procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 aprile 2009, n. 81;

VISTA la Delibera n. 329/09/CONS del 25 giugno 2009 di "Proroga dei termini del procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fine della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, avviato con delibera n. 140/09/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2009, n. 164;

VISTA la Delibera n. 260/09/CONS del 14 maggio 2009 recante "Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9", disponibile sul sito dell'Autorità;

VISTE le richieste di informazioni inoltrate alle società Gruppo Editoriale L'Espresso, RAI S.p.A., RTI S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A., SKY Italia S.r.l., Prima TV S.p.A., Fastweb S.p.A., WIND Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel NV, H3G S.p.A in data 9 e 10 aprile 2009;

VISTE le ulteriori richieste di informazioni inoltrate alle società Telecom Italia S.p.A., WIND Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel NV, H3G S.p.A in data 13 maggio 2009;

VISTE le risposte pervenute da parte di WIND (in data 22 aprile e 21 maggio 2009), Telecom Italia Media (24 aprile 2009), RTI (27 aprile e 6 maggio 2009), Fastweb e RAI (27 aprile 2009), SKY (28 aprile 2009) Telecom Italia (6 e 26 maggio 2009), H3G e Prima TV (11 maggio); Vodafone (22 maggio 2009), nonché il contributo dell'Associazione IPTV pervenuto in data 29 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 526/09/CONS di avvio della "Consultazione pubblica concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 ottobre 2009, n. 236;

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica dagli operatori RAI, SKY, RTI, H3G, WIND, Telecom Italia, Telecom Italia Media e dall'Associazione IPTV;

VISTE le richieste di chiarimenti inoltrate in data 30 ottobre 2009 alle società WIND, Fastweb, Telecom Italia, RAI e all'Associazione IPTV;

VISTE le ulteriori informazioni pervenute da parte di WIND, RAI, Fastweb e Telecom Italia;

CONSIDERATO quanto segue:

1. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE *DI RIFERIMENTO*

1.L'Autorità, con la delibera n. 140/09/CONS, ha avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto l'individuazione delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 9 del 9 gennaio 2008 (di seguito il Decreto) e del regolamento adottato dalla stessa Autorità con delibera n. 307/08/CONS.

2.Il termine di conclusione del procedimento, inizialmente previsto dall'art. 10, comma 2, della delibera n. 307/08/CONS per il 27 giugno 2009, è stato ulteriormente prorogato, con la Delibera n. 329/09/CONS.

3.Il Decreto, all'art 14, comma 1, recita: "L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259". Il Decreto indica dunque all'Autorità di fare riferimento, tra l'altro, alle analisi di mercato previste ai sensi del

quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche nel processo di periodica individuazione di tali piattaforme, sia pure adattandole alle esigenze specifiche derivanti dalle necessità sottese alla citata norma del Decreto.

4.Le modalità procedurali da seguire nel corso delle istruttorie avviate dall'Autorità ai sensi del citato art. 14 del Decreto, sono state meglio circostanziate nella delibera n. 307/08/CONS che all'art. 10, comma 1, recita: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto, l'Autorità con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti". La non perfetta sovrapponibilità del quadro normativo di riferimento per i diritti audiovisivi sportivi e di quello in materia di comunicazioni elettroniche impone, dunque, un adeguamento delle procedure istruttorie tipicamente condotte dall'Autorità ai sensi del Codice, come indicato dal regolamento citato, attraverso la clausola di salvaguardia della compatibilità, così da salvaguardare l'impostazione di fondo.

5.Per quanto riguarda la commercializzazione ed assegnazione dei diritti, la principale novità introdotta dal Decreto consiste nella commercializzazione in forma centralizzata degli stessi. Più precisamente, in base a quanto stabilito all'articolo 3 del Decreto, l'organizzatore della competizione (per esempio la Lega Nazionale Professionisti, o Lega Calcio) e gli organizzatori degli eventi (squadre di calcio, di pallacanestro, etc.) sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima.[1] Spetta all'organizzatore della competizione l'esercizio dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione, nonché la commercializzazione degli stessi (artt. 3 e 6 del Decreto).

6.Tuttavia, la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si discosta da quella prevista dal Decreto per le altre piattaforme. Infatti, ferma restando la vendita centralizzata, l'art. 14 del Decreto stabilisce che:

- i diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti debbano essere offerti su base non esclusiva (comma 3);
- "l'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi" (comma 4);

[1]Ad eccezione dei diritti di archivio relativo a ciascun evento per i quali la titolarità è riconosciuta in via esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.

- la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti debba avvenire per singola piattaforma, al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, (comma 5).

7.In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto, l'organizzatore della competizione dovrebbe offrire su ciascuna piattaforma emergente individuata dall'Autorità uno o più pacchetti specifici. Tali pacchetti, al fine di promuovere la concorrenza *intra* piattaforma, devono essere assegnati su base non esclusiva e, di conseguenza, i relativi eventi potrebbero essere trasmessi da più operatori presenti su una determinata piattaforma.

8.Infine, va sottolineato che nonostante il Decreto, all'art. 2, fornisca una definizione di "piattaforma" indicando con ciò "un sistema di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica", nulla specifica in merito a cosa debba intendersi per "piattaforma emergente". Pertanto, l'Autorità prima di procedere all'individuazione delle piattaforme emergenti, deve definire una metodologia che le consenta di giungere ad una definizione appropriata delle stesse.

2. LA NOZIONE DI MERCATO EMERGENTE AI SENSI DEL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

9.Dal momento che l'individuazione delle piattaforme emergenti deve essere effettuata in assenza di una definizione delle stesse ed avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato, l'Autorità ritiene innanzitutto opportuno richiamare il concetto di mercato emergente presente nel nuovo quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche al fine di verificare se lo stesso possa essere d'ausilio alla definizione di piattaforma emergente.

10.A tal riguardo il considerando 7 della Raccomandazione della Commissione europea[2] afferma che: "tra i nuovi mercati emergenti rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali, a causa della loro novità, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell'offerta o le condizioni di ingresso sul mercato e di conseguenza applicare i tre criteri" previsti dalla stessa Raccomandazione e necessari per stabilire se i mercati in questione siano suscettibili di regolamentazione: *(i) "la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso; ii) la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva; iii) l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare".* In genere si tratta di mercati caratterizzati da sensibili fluttuazioni nelle quote di mercato degli operatori e da

[2] Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007, in GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

un elevato grado di innovazione, che può determinare cambiamenti improvvisi ed inaspettati rispetto ad una evoluzione graduale nel tempo[3].

11.Il concetto di "emergente" si riferisce, quindi ad un mercato, ossia ad un insieme di prodotti/servizi (e di aree geografiche) che esercitano vincoli competitivi uno sull'altro e la cui definizione è strumentale alla valutazione del potere di mercato. Nel contesto in esame, invece, l'oggetto d'analisi è la piattaforma, ossia, un sistema di distribuzione di un prodotto audiovisivo su una rete di comunicazione elettronica, che non necessariamente coincide con il mercato rilevante in base ai principi del diritto e dell'economia della concorrenza.

12.Gli strumenti utilizzati per definire un mercato secondo tali principi (sostituibilità dal lato della domanda, sostituibilità dal lato dell'offerta e concorrenza potenziale) permettono di individuare quell'insieme di prodotti/servizi, siano essi al dettaglio o all'ingrosso, che sono caratterizzati da un grado di sostituibilità o intercambiabilità tale da condizionare reciprocamente le scelte di acquisto dei loro consumatori e/o le scelte commerciali e di prezzo delle imprese produttrici.

13.Il concetto di piattaforma coinciderebbe, pertanto, con quello di mercato solo laddove non si riscontrino relazioni di sostituibilità tra le diverse piattaforme. Si osserva, tuttavia, che per un utente televisivo ciò che rileva principalmente è l'appetibilità del *bouquet* di contenuti offerti e l'eventuale prezzo da pagare per la fruizione degli stessi, piuttosto che le differenti modalità di trasmissione e ricezione di un segnale audiovisivo.[4]

14.In considerazione della non necessaria coincidenza tra piattaforma e mercato, l'Autorità ritiene che la nozione di mercato emergente ai sensi del considerando 7 della Raccomandazione mentre può costituire un utile riferimento ai fini dell'individuazione delle piattaforme televisive emergenti, non rappresenta di per sé *una* metodologia *integralmente* applicabile al caso.

15.Piuttosto, come illustrato nel capitolo che segue, si è ritenuto opportuno svolgere una analisi che prende in considerazione tanto gli aspetti tecnologici quanto quelli economici, con riferimento ad ogni singola piattaforma. Peraltro, in base all'art. 14, comma 4, del Decreto la finalità della misura prevista a favore delle piattaforme emergenti è lo sviluppo e la crescita di queste ultime, obiettivi che sostanziano appunto i due aspetti dell'analisi testé indicati, ossia lo sviluppo delle nuove tecnologie e la crescita economica degli operatori.

Le osservazioni degli operatori

D1.1. In via preliminare, si evidenzia che alcuni operatori hanno mosso taluni rilievi critici di ordine generale sul Decreto n. 9/08 in materia di piattaforme emergenti

---

[3] Memorandum esplicativo alla Raccomandazione CE del 2007.
[4] Cfr. ad esempio la decisione della Commissione europea nel caso COMP M. 2876.
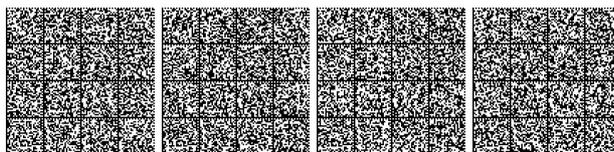
evidenziando che: i) la previsione di favore riservata a queste ultime dal decreto succitato sarebbe in contrasto con il principio di neutralità tecnologica affermato nella Direttiva 2007/65/CE sui servizi media audiovisivi; ii) l'offerta di diritti audiovisivi alle piattaforme emergenti su base non esclusiva non terrebbe conto degli investimenti già sostenuti dalle altre piattaforme, svalutando il valore dei diritti stessi; iii) il requisito previsto al comma 7 dell'art. 14 del Decreto per gli operatori delle piattaforme emergenti ai fini della partecipazione alle gare, vale a dire l'aver stipulato precedentemente contratti con operatori di rete, favorirebbe gli operatori attivi sul DTT, consentendo loro di estendere la propria posizione dominante anche nelle nuove tecnologie.

D1.2. Anche altri operatori hanno evidenziato alcune problematiche di ordine generale, quali l'esigenza di applicare la disciplina in esame a tutta l'offerta di contenuti (non solo sportivi) e di tenere conto del diverso peso competitivo di alcuni operatori rispetto ad altri attivi nell'ambito della medesima piattaforma emergente.

D1.3. Infine, un operatore ai fini dell'individuazione delle piattaforme emergenti, ha considerato rilevante la nozione comunitaria di "mercato emergente" ed ha osservato come la metodologia seguita dall'Autorità non possa basarsi esclusivamente su un'analisi delle caratteristiche tecnologiche ed economiche di ciascuna piattaforma.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.4. A tal riguardo, si rappresenta che alcune delle questioni sollevate esulano dal perimetro della seguente analisi, finalizzata all'individuazione delle piattaforme emergenti, così come richiesto dall'art. 14, comma 1, del Decreto citato. In tale contesto, e con riferimento ad alcune questioni di ordine generale sollevate dagli operatori, la competenza dell'Autorità è quindi strettamente circoscritta all'analisi in esame.

D1.5. In questa sede, vale comunque ribadire la finalità sottesa al Decreto stesso, di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti mettendo loro a disposizione, alle condizioni stabilite dal decreto, dei contenuti considerati fondamentali ai fini dello sviluppo delle stesse. Ne è riprova il fatto che l'art. 6, comma 1, del Decreto indica quali principi generali a cui occorre attenersi in sede di procedure competitive per l'assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi quelli di "assoluta equità, trasparenza e non discriminazione", principi che non potranno che orientare anche l'applicazione delle norme eccezionali contenute nell'art. 14 del Decreto medesimo, il quale si pone quindi nel solco dei principi richiamati, privilegiando la scelta di accordare una tutela rafforzata alle piattaforme emergenti, in mancanza della quale queste non potrebbero competere con gli altri operatori nell'acquisizione dei diritti, perdendo così un'importante opportunità di sviluppo.

D1.6. Infine, si fa presente che, come evidenziato al § 2 della presente analisi, la nozione di mercato emergente, pur costituendo un utile riferimento, non appare perfettamente coincidente con quella di piattaforma emergente, per individuare la quale,

sulla base delle considerazioni già svolte, è stato necessario applicare una specifica metodologia. A tale riguardo, l'Autorità ribadisce che il concetto di "mercato emergente" nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche si riferisce a quell'insieme di prodotti e/o servizi per i quali, a causa della loro novità, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell'offerta o le condizioni di ingresso sul mercato[5]. A parere dell'Autorità, una piattaforma non può essere considerata né un prodotto, né tantomeno un servizio. Si tratta piuttosto di un sistema di distribuzione (di un prodotto e/o di un servizio) che nella fattispecie in esame consente ad un prodotto/servizio audiovisivo di raggiungere un insieme di utenti per mezzo di una rete di comunicazione elettronica. Uno stesso prodotto/servizio audiovisivo può essere distribuito attraverso più piattaforme, le quali peraltro non necessariamente costituiscono un unico mercato ai sensi del diritto della concorrenza.

D1.7. Per tale ragione, l'Autorità ritiene opportuno svolgere, con riferimento ad ogni singola piattaforma, un'analisi che prenda in considerazione sia gli aspetti tecnologici sia quelli economici.

3. LA METODOLOGIA IMPIEGATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PIATTAFORME EMERGENTI

16.Nel corso degli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo di nuove piattaforme di diffusione di contenuti televisivi. Allo stato attuale, un segnale audiovisivo può essere diffuso attraverso le seguenti piattaforme di distribuzione: la televisione analogica terrestre, la televisione digitale terrestre (DTT), la televisione satellitare (DTH), la televisione su rete IP (IPTV), la televisione via cavo, la televisione via rete cellulare (UMTS/HSDPA), la televisione via rete DVB-H e la web TV.

17.Considerando che la televisione digitale terrestre sostituirà definitivamente quella analogica e che la piattaforma televisiva via cavo[6], a differenza di quanto accaduto in altri paesi europei, non si è mai sviluppata sul territorio italiano, l'analisi dell'Autorità si concentra sulle restanti piattaforme.

18.Ciascuna piattaforma è analizzata sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista economico, tenendo conto del fatto che mentre il primo tipo di valutazione - in virtù della diffusione internazionale delle nuove tecnologie - può essere svolto a livello generale, ovvero può prescindere dalle specificità del mercato italiano, la valutazione di tipo economico deve necessariamente essere riferita al contesto di mercato italiano.

19.Si è tenuto altresì conto del fatto che se è vero che una piattaforma che è emergente dal punto di vista tecnologico lo è anche dal punto di vista economico, non necessariamente è vero il contrario; in altri termini, una piattaforma che dal punto di

---

[5] Cfr *supra* nota n. 2.

[6] Lo standard DVB-C (*Digital Video Broadcast – Cable*) è lo *standard* europeo per la trasmissione televisiva in formato digitale su reti cablate (cavo coassiale).
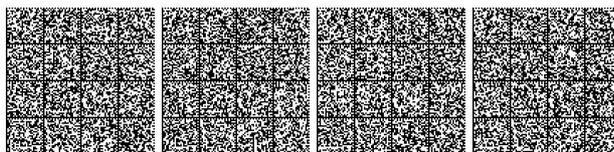
vista tecnologico non può essere considerata emergente, può essere considerata tale dal punto di vista economico.

20.In particolare, l'Autorità ritiene appropriato utilizzare i seguenti elementi per valutare se una piattaforma debba essere considerata emergente dal punto di vista tecnologico:

- Data di definizione dello *standard* (aperto o proprietario) relativo alla tecnologia su cui si basa la piattaforma;
- Grado di maturità ed evoluzione della tecnologia/standard;
- Evoluzione delle reti, infrastrutture e terminali riceventi;

In base a tali indicatori ciascuna piattaforma viene considerata come "Emergente", in "Transizione" o "Consolidata" dal punto di vista tecnologico.

21.Per quanto riguarda l'analisi economica, l'Autorità ritiene appropriato utilizzare i seguenti elementi per valutare se una piattaforma è emergente:

- Anno del lancio della prima offerta;
- Caratteristiche dell'offerta;
- Livello di diffusione della piattaforma:
- Ricavi per piattaforma (da offerte a pagamento e raccolta pubblicitaria).

In base a tali indicatori ciascuna piattaforma viene considerata come in fase di "Avvio", di "Maturità" o di "Declino", dal punto di vista economico.

22. Dall'analisi congiunta degli indicatori di tipo tecnologico ed economico, l'Autorità considera condizione sufficiente affinché una piattaforma sia emergente il fatto che la piattaforma stessa sia "Emergente" da un punto di vista tecnologico[7], ovvero in fase di "Avvio" da un punto di vista economico.

Le osservazioni degli operatori

D1.8. In linea generale, tutti gli operatori che hanno partecipato alla consultazione pubblica - ad eccezione di due soggetti - hanno dichiarato di condividere la metodologia utilizzata dall'Autorità. In particolare, un operatore ritiene che l'Autorità dovrebbe evidenziare i termini ed il peso con cui ciascuno degli indicatori (tecnologici ed economici) esposti ai punti 19 e 20 concorrono alla valutazione finale. Un altro operatore ritiene che l'Autorità, nell'individuazione delle piattaforme emergenti, non possa considerare il solo indicatore economico in maniera disgiunta da quello tecnologico e non possa prescindere "dalla novità della tecnologia utilizzata e dalla sua recente (se non recentissima) invenzione ed applicazione". Pertanto, sempre a detta di

[7] È verosimile ritenere che una piattaforma "Emergente" dal punto di vista tecnologico non possa essere allo stesso tempo in fase di "Maturità" o di "Declino" da un punto di vista economico.

tale operatore, se una data piattaforma non è considerata "emergente" da un punto di vista tecnologico, la stessa non dovrebbe essere considerata emergente anche ai sensi del Decreto.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.9. Dal momento che la conclusione circa il carattere di "emergenza" delle piattaforme prese in esame è frutto di un'analisi congiunta di tutti gli indicatori ritenuti rilevanti, di tipo sia economico sia tecnologico, l'Autorità non ha ritenuto necessario attribuire agli stessi un peso specifico. Per quanto riguarda la prima considerazione, e cioè che il solo indicatore economico non possa essere considerato in maniera disgiunta da quello tecnologico, si rileva che le conclusioni dell'Autorità hanno sempre incluso per ogni piattaforma esaminata considerazioni anche di tipo tecnologico. Inoltre, per quanto riguarda l'analisi svolta, l'Autorità conferma che le valutazioni finali devono comunque prendere in considerazione anche l'indicatore economico, che assume particolare rilievo nel caso in cui l'indicatore tecnologico non induca di per sé a ritenere emergente la piattaforma in questione. A tal fine, è nota la sequenza innovazione tecnologica→lancio sul mercato del nuovo prodotto→sviluppo e quindi maturità del prodotto, la quale indica che in genere un prodotto/servizio prima di affermarsi sul mercato debba consolidarsi dal punto di vista tecnologico, e, quindi, assegna alla valutazione degli aspetti tecnologici un ruolo preliminare ai fini di indicare o meno se un prodotto/servizio (una piattaforma, nel nostro caso) ha carattere di "emergenza". Su un piano più in generale, un'analisi delle piattaforme circoscritta esclusivamente ad aspetti di natura tecnologica avrebbe come effetto paradossale quello di non considerare quali fattori significativi nel processo di valutazione de quo gli aspetti connessi al tasso di penetrazione del mezzo trasmissivo in questione presso gli utenti ed al relativo ritorno economico, i quali sono, invece, tutti aspetti tipici delle piattaforme consolidate che, a contrario, non possono evidentemente essere considerate emergenti. A parere dell'Autorità le piattaforme, così come individuate secondo le modalità e le motivazioni di seguito illustrate, dovrebbero essere considerate emergenti ai sensi del Decreto e, pertanto, essere destinatarie di un regime speciale in tema di assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi in forma non esclusiva in sede di commercializzazione centralizzata degli stessi.

D1.10. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ribadisce il proprio orientamento di considerare emergenti, ai sensi del Decreto, le piattaforme che risultano "emergenti" da un punto di vista tecnologico[8]. In caso contrario, si darà luogo all'analisi degli aspetti economici, così come individuati al punto 21. Se da quest'ultima analisi dovesse risultare che la piattaforma si trova in fase di "Avvio", questa sarà considerata emergente ai sensi del Decreto.

---

[8] Cfr. *supra* nota n. 7.

3.1) LA PIATTAFORMA DTT

23.Lo *standard* per la piattaforma digitale terrestre (DTT: *Digital Terrestrial Television*) è lo *standard* aperto DVB-T (*Digital Video Broadcast - Terrestrial*) definito dal gruppo DVB (*Digital Video Broadcast*) alla fine degli anni '90. Tale *standard* è stato utilizzato a livello europeo da tutti gli operatori di rete (Mux) che hanno realizzato le proprie reti diffusive terrestri già a partire da tale periodo[9].

24.Recentemente il gruppo DVB ha pubblicato le specifiche del nuovo *standard* DVB-T2, *miglioramento* dello *standard* DVB-T. Il nuovo *standard*, grazie all'utilizzo di tecniche di codifica dell'errore e di modulazione del segnale trasmesso più sofisticate, risulta più efficiente del precedente (in termini di numero di programmi trasmessi per canale terrestre) di un fattore pari a circa il 30-40 per cento.

25. Finora, solo in alcuni paesi europei (Regno Unito) è stato preso in considerazione un processo parziale di migrazione verso *l'evoluzione migliorativa di tale standard.* Il DVB-T2 non è attualmente utilizzato dai *broadcaster* terrestri italiani per il servizio di diffusione radiotelevisiva a causa dell'incompatibilità con la maggior parte del parco di *decoder* e TV integrati esistente.

26.Ai fini dell'evoluzione delle reti DTT in Italia sono stati determinanti sia il *frequency trading*[10], sia il piano di transizione al digitale[11]. A tal riguardo si osserva infatti che i principali operatori televisivi nazionali hanno cominciato ad implementare le proprie reti tramite il *trading* delle frequenze, che ha consentito trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni fossero impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale. I principali operatori televisivi operanti in tecnica analogica hanno, pertanto, condotto campagne di acquisizione di frequenze/impianti per sviluppare le proprie reti digitali su frequenze terrestri sin dalla fine del 2003. Di conseguenza, si può affermare che il grado di evoluzione delle reti DTT sia legato in modo univoco e diretto all'incremento progressivo delle operazioni di trasferimenti di impianti e rami d'azienda.[12]

---

[9] In particolare, si ricorda che le prime trasmissioni sulla piattaforma DTT con *standard* DVB-T sono state effettuate su base commerciale nel Regno Unito da *Ondigital* nel 1998, ed in Spagna da *Quiero TV* nel maggio del 2000 (anche se inizialmente era utilizzato il solo modo *2k*).

[10] Vedi D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66, Codice delle comunicazioni elettroniche (2003) e Testo Unico della Radiotelevsione (2005).

[11] Previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.

[12] A titolo di esempio si noti che mentre nel 2002 il numero di trasferimenti di impianti era stato pari a circa 90, nel 2004 tale numero era salito a circa 200/300, per raggiungere il massimo (inclusi sia i trasferimenti DTT sia DVB-H) di circa 600/700 nel 2006, mentre già nel 2007 il numero era drasticamente ridotto a poche decine, ed era trascurabile nel 2008.
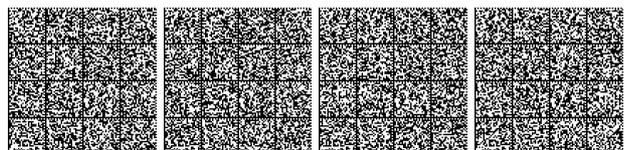
27.L’evoluzione delle reti DTT è anche legata al piano di transizione che prevede lo spegnimento dell’analogico ed il passaggio al digitale entro il 2012. Il processo di *switch-over* prevede una transizione al digitale progressiva delle varie regioni italiane (*switch-off* regionale), divise in 16 aree, a partire dal secondo semestre del 2009 fino al secondo semestre del 2012. La prima regione in cui è avvenuto il completamento della conversione degli impianti per la televisione digitale terrestre è stata la Sardegna, ove tali attività hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 di ottobre 2008. Nel corso del 2009 è prevista la completa digitalizzazione anche per le seguenti aree geografiche: Valle D’Aosta, Alto Adige, Piemonte occidentale (Province di Torino e Cuneo), Trentino, Lazio e Campania. A seguito di tali digitalizzazioni si prevede che saranno circa 14 milioni i cittadini coinvolti nel 2009 e 23 milioni nel 2010, per un totale di circa 37 milioni a fine del 2010 pari a oltre il 60 per cento della popolazione italiana.

28.In Italia, dopo una fase di sperimentazione iniziata alla fine degli anni ’90 e durata fino al 2003, le reti DTT sono diventate operative alla fine del 2003, con 5 multiplex (reti nazionali), con copertura pari a circa il 50/60 per cento *della popolazione* e con un numero di trasmettitori pari ad alcune centinaia. Le reti digitali gestite da RAI erano pari a 2, mentre RTI, Telecom Italia Media e DFREE detenevano invece un Mux ciascuno. RTI e Rete A hanno iniziato ad operare un secondo Mux DTT rispettivamente nel corso del 2005 e nel 2006. A fine 2007, i multiplex digitali terrestri operativi sul territorio nazionale erano 8, con circa 180 multiplex[13] a copertura locale o regionale. Attualmente il numero di Mux a livello nazionale è pari a 8 (9 considerando anche il Mux dell’operatore TBS) con coperture comprese tra circa il 50 ed il 90 per cento *della popolazione*, e con un numero complessivo di trasmettitori pari ad alcune migliaia. Le reti digitali terrestri sono utilizzate per veicolare programmi televisivi e servizi sia in chiaro (FTA) sia a pagamento. La Tabella 1 riporta la suddivisione dei Mux nazionali tra i diversi operatori:

Tabella 1 – Suddivisione dei Mux nazionali tra gli operatori

Operatore di Mux	Numero MUX	Mux	Mux
Raiway	2	Rai Mux-A	Rai Mux B
Elettronica Industriale	2	Mediaset 1	Mediaset 2
Telecom Italia Media Broadcasting	2	MBONE	TIMB 1
Rete A	1	Rete A	
Prima TV	1	DFREE	

Fonte: Agcom, Relazione annuale 2009

29.Si segnala, infine, la forte crescita del numero di ricevitori (con standard DVB-T) per la piattaforma DTT, e lo sviluppo di diverse tipologie dei ricevitori. I ricevitori di segnali DTT sono essenzialmente di tre tipi:

[13] Secondo rapporto sulla televisione digitale terrestre – DGTVi.
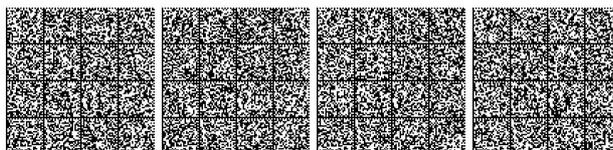
- *zapper*, i decoder che consentono la sola ricezione dei programmi trasmessi in tecnica digitale;
- *decoder* interattivo, dotati di piattaforma MHP e *modem* o altro apparato di connessione più evoluto (Adsl, etc.), che rende possibile l'utilizzo di tutti i servizi interattivi;
- ricevitore integrati (tra i quali iDTV), nei quali l'apparecchio (televisore, DVD, etc.) include al proprio interno un ricevitore televisivo per la televisione digitale.

30.Ad inizio 2004 i *decoder* esistenti erano solamente del tipo *zapper* e interattivo. A partire dal 2005 sono stati immessi sul mercato altri tipi di ricevitori come i ricevitori integrati (iDTV), e le schede DVB-T per PC. Nel mese di luglio 2009 la stima delle vendite complessive di ricevitori DTT ha raggiunto circa 18 milioni[14] di cui circa il 56 per cento sono *decoder* digitali terrestri e circa il 44 per cento sono *decoder* digitali terrestri integrati in altri apparecchi.

31.Tenuto conto della completa adozione dello *standard* al livello europeo, dello sviluppo delle reti nonché della circostanza che, con il processo di *switch-off* in corso, le trasmissioni in tecnica digitale terrestre sono destinate, nel breve periodo, a sostituire completamente la trasmissioni in analogico, si ritiene che, dal punto di vista tecnologico, la piattaforma DTT sia "Consolidata".

32.Passando alle valutazioni di carattere economico, si osserva che la diffusione tra le famiglie italiane della piattaforma digitale terrestre è cresciuta a ritmi abbastanza sostenuti. A partire dal 2003, anno in cui i *broadcaster* hanno iniziato a sperimentare le prime trasmissioni in tecnica digitale terrestre, il numero di famiglie al cui interno era presente almeno un *decoder* DTT è cresciuto sensibilmente passando da circa 200.000 a 7,6 milioni di famiglie a fine 2008 (in media a un tasso di crescita annuo superiore al 100 per cento). Alla fine del 2008, la televisione digitale terrestre era presente nel 34 per cento del totale delle famiglie italiane[15].

33.Secondo l'associazione DGTVi (Terzo Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa)[16], considerando esclusivamente il primo accesso alla TV, cioè l'utilizzo prevalente della piattaforma, più del 24 per cento delle famiglie italiane (più di 6 milioni) utilizza regolarmente un *decoder* digitale terrestre collegato o integrato nel televisore principale, attraverso il quale si ricevono le trasmissioni televisive.

34.Per quanto riguarda la programmazione televisiva disponibile sulla televisione digitale terrestre, ad un'offerta iniziale solo *free*, per un totale di circa 15 programmi, si

---

[14]Rapporto DGTVi: il mercato del digitale terrestre in Italia (GFK) luglio 2009.
[15]Relazione Annuale AGCOM (2009).
[16] DGTVi è un'associazione italiana che ha come finalità lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia. fanno parte di tale associazione gran parte dei principali operatori televisivi italiani, tra cui RAI, Mediaset e Telecom Italia Media.
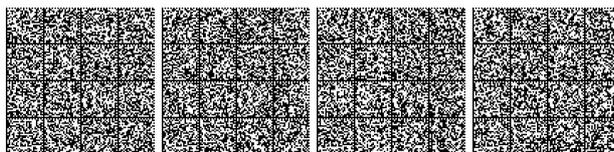
sono aggiunte diverse offerte a pagamento, per un totale complessivo di oltre 70 *programmi* ai quali bisogna aggiungere quelli ricevibili a livello locale. Un modello di business basato su un'offerta *pay* di contenuti *premium* estremamente attrattivi, ha contribuito allo sviluppo delle offerte televisive a pagamento e alla diffusione della piattaforma stessa.

35.Dal 2005 al 2008 i ricavi derivanti dalle offerte a pagamento destinate alla televisione digitale terrestre sono passati da 44 milioni di euro a più di 210 milioni di euro (vedi Tabella 2). Sebbene la piattaforma digitale terrestre raccolga, a fine 2008, soltanto l'8 per cento delle risorse derivanti dalle offerte televisive a pagamento, la crescita dei ricavi registrata nel corso degli ultimi 4 anni (circa il 70 per cento annuo) indica un forte sviluppo della piattaforma, la quale con ogni probabilità continuerà a rafforzare la sua posizione nell'ambito delle offerte televisive *pay* destinate alla TV digitale.

36.Anche se allo stato attuale la quasi totalità della raccolta pubblicitaria è riconducibile alla televisione analogica (94 per cento), in seguito allo *switch-off*, la piattaforma digitale terrestre con ogni probabilità vedrà crescere sensibilmente gli introiti pubblicitari.

Tabella 2 – Ricavi per la Televisione digitale terrestre
(*milioni di euro*)

	2005	2006	2007	2008
Ricavi da pay-TV	44	95	136	210
Ricavi da pubblicità	10	13	16	22

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati forniti dagli operatori.

37. In considerazione della rapida crescita in termini diffusione e di ricavi che ha riguardato e che riguarderà la piattaforma digitale terrestre, l'Autorità ritiene che, da un punto di vista economico, tale piattaforma abbia superato la fase di "Avvio" e che nel corso dei prossimi anni, a *switch-off* ultimato, raggiungerà una fase di piena "Maturità", divenendo presumibilmente la principale piattaforma digitale utilizzata dalla famiglie italiane.

Conclusioni sulla piattaforma DTT

38.Tenuto conto del livello di crescita attuale della piattaforma DTT e soprattutto della circostanza che, con il processo di *switch-off* in corso, tale *standard* è destinato a sostituire completamente la trasmissione in analogico nel breve periodo, l'Autorità ritiene che la piattaforma DTT sia una piattaforma "Consolidata", da un punto di vista

tecnologico, e in fase di “Maturità”, da un punto di vista economico. Di conseguenza, la piattaforma DTT non può essere considerata una piattaforma emergente.

D1: Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alla definizione della piattaforma digitale terrestre come non emergente?

Le osservazioni degli operatori

D1.11. Nessun operatore ha avanzato obiezioni circa l’orientamento dell’Autorità in merito alla definizione della piattaforma digitale terrestre come non emergente.

Le valutazioni dell’Autorità

D1.12. Sulla base di tali evidenze, l’Autorità ritiene opportuno confermare l’orientamento espresso al punto 38 e, quindi, considerare la piattaforma digitale terrestre come non emergente.

3.2) LA PIATTAFORMA DTH

39.Lo *standard* per la piattaforma digitale satellitare (DTH, *Direct To Home*) è lo *standard* aperto DVB-S (*Digital Video Broadcast - Satellite*), definito dal consorzio europeo DVB (*Digital Video Broadcast*) ad inizio degli anni ‘90. Tale *standard* è il più maturo tra quelli diffusivi pubblicati dal gruppo DVB ed è stato adottato per la diffusione satellitare praticamente a livello mondiale.

40.Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno *standard* (DVB-S2), che rappresenta l’evoluzione *migliorativa* dello standard DVB-S. Tale *standard*, grazie all’utilizzo di tecniche di codifica dell’errore e di modulazione del segnale trasmesso più sofisticate risulta essere più efficiente del precedente ed è attualmente utilizzato quasi esclusivamente per la distribuzione dei segnali video via satellite. Tuttavia prossimamente sarà utilizzato per una trasmissione più efficiente dei servizi diffusivi di TV a definizione standard (SDTV, *Standard Definition TeleVision*) e ad alta definizione (HDTV, *High Definition TeleVision*), come del resto già avviene per la diffusione satellitare da alcuni *transponder* della flotta satellitare di Eutelsat per alcuni segnali diffusi dall’operatore SKY Italia.

41.Il mercato della capacità satellitare in Europa è dominato da due operatori, Eutelsat ed Astra, che detengono congiuntamente una quota superiore al 90 per cento del mercato.[17]

42.L’evoluzione della rete satellitare è avvenuta solo in termini quantitativi, considerando il numero di *transponder* utilizzati per la trasmissione dei programmi del

---

[17]Dalla posizione orbitale 13° Est sull’arco equatoriale, Eutelsat per il servizio di diffusione televisiva via satellite mette in campo una flotta di 3 satelliti ad alta potenza denominati “Hot Bird”, posizionati a costituire un cosiddetto “polo di ricezione diretta”, mentre Astra opera principalmente per il servizio di diffusione televisiva via satellite dalla posizione orbitale 19,2° Est.
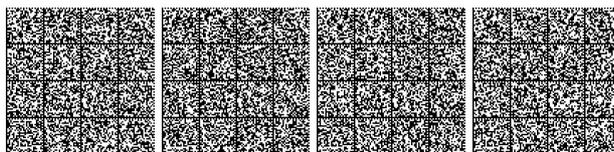
bouquet a pagamento di SKY. SKY Italia attualmente affitta oltre 20 transponder "*Hot Bird*"$_{TM}$ con un incremento nel numero di *transponder* pari a circa il 20 per cento rispetto al 2005, mentre la quota di *transponder* affittati dagli altri operatori è rimasta quasi invariata rispetto al 2005. Attualmente si stima che, nel solo mercato italiano, siano presenti circa 7 milioni di ricevitori in *standard* DVB-S che possono ricevere le offerte DTH in modalità sia *free* che *pay*.

43.Tenendo conto dell'elevato grado di maturità raggiunto dallo *standard*, nonché della sua diffusione a livello mondiale, e dello sviluppo dell'infrastruttura satellitare, l'Autorità ritiene che la piattaforma satellitare rappresenti una tecnologia "Consolidata".

44.Per quanto riguarda lo sviluppo economico cha ha caratterizzato la piattaforma satellitare, va ricordato che, in Europa, la piattaforma DTH è stata operativa sin dall'inizio degli anni '90 con numerose offerte (Canal+, TPS, BSkyB, etc.). La televisione digitale satellitare è stata la prima televisione digitale a diffondersi in Italia, grazie ai primi servizi a pagamento offerti dalle società Telepiù e Stream. Nel 2003, le due società hanno dato luogo a un fusione sancendo di fatto la nascita dell'operatore SKY Italia il quale, allo stato attuale, rappresenta il principale operatore presente con offerte a pagamento sulla piattaforma satellitare. Oltre alla pay-TV, la piattaforma satellitare vede la presenza di un gran numero di emittenti gratuite (*Free to Air*). Si tratta di tutte le principali emittenti nazionali ed internazionali, nonché delle tv locali e canali di televendita.

45.Si stima che, a fine 2008, in Italia 6 milioni di famiglie utilizzino principalmente la piattaforma satellitare per la visione di contenuti televisivi sia a pagamento sia *free*.[18] In termini di penetrazione, la piattaforma satellitare rappresenta la seconda piattaforma televisiva in Italia. Considerando il primo accesso, si stima che circa il 27 per cento delle famiglie italiane che hanno accesso alla TV utilizza la TV satellitare, laddove il 47 per cento continua a utilizzare regolarmente la TV analogica.

46.L'offerta di contenuti su piattaforma satellitare è articolata sia in offerte a pagamento, sia *free*.

47.Per quanto riguarda le offerte a pagamento, il maggiore operatore presente sul mercato italiano è SKY Italia. La sua offerta comprende oltre 180 canali tematici video e circa 40 canali audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la formula dell'abbonamento periodico. La sottoscrizione dei diversi pacchetti offre agli utenti la possibilità di acquistare anche singoli eventi in *pay per view*. I ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento su piattaforma satellitare appaiono abbastanza consistenti nel tempo e rappresentano, a fine 2008, oltre il 90 per cento di tutti i ricavi da *pay tv*.[19]

48.Anche la raccolta pubblicitaria su piattaforma satellitare, sebbene ben lontana dai valori della televisione analogica, ha registrato un notevole incremento negli ultimi

[18] Terzo Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa - DGTVi
[19] Relazione Annuale AGCOM (2009).

anni. Dal 2005 al 2008 la raccolta pubblicitaria destinata alla piattaforma satellitare è più che raddoppiata, passando da 112 milioni di euro a circa 240 milioni di euro.[20]

Tabella 3 – Ricavi per la Televisione digitale satellitare

(*milioni di euro*)

	2005	2006	2007	2008
Ricavi da pay-TV	1.642	2.012	2.196	2.407
Ricavi da pubblicità	112	172	208	239

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati forniti dagli operatori.

49.Le recenti offerte *free* hanno registrato un ulteriore incremento negli ultimi mesi in seguito al lancio della nuova piattaforma satellitare Tivù Sat da parte della società Tivù S.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media, costituita nel 2008.

50.Tivù Sat trasmette, attraverso la flotta di satelliti Hot Bird, oltre la maggior parte dei canali nazionali trasmessi per mezzo della piattaforma digitale terrestre, una serie di altri canali sia italiani che internazionali, la cui fruizione è subordinata al possesso di una *smart card* e un decoder in grado di decriptare il sistema di accesso condizionato utilizzato da Tivù Sat.

51.In considerazione dell'elevata diffusione che la televisione satellitare ha raggiunto nell'ambito delle famiglie italiane che hanno accesso alla Tv, nonché dei ricavi, sia da *pay tv* sia da raccolta pubblicitaria, che tale piattaforma è stata in grado di generare, si ritiene che la piattaforma satellitare abbia raggiunto un elevato grado di maturità.

Conclusioni sulla piattaforma DTH

52.Il livello di sviluppo tecnologico, che vede uno *standard* maturo, nonché l'evoluzione delle reti, portano l'Autorità a concludere che la piattaforma DTH possa essere considerata "Consolidata". Inoltre, dato il tasso di penetrazione della piattaforma appare evidente che il DTH costituisca una piattaforma "Matura" dal punto di vista economico. Pertanto si ritiene che la piattaforma DTH non possa essere considerata emergente.

D2: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione della piattaforma satellitare come non emergente?

[20] Relazione Annuale AGCOM (2009).

Le osservazioni degli operatori

D1.13. Nessun operatore ha avanzato obiezioni circa l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione della piattaforma satellitare come non emergente.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.14. Sulla base di tali evidenze, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'orientamento espresso al punto 52 e, quindi, considerare la piattaforma satellitare come non emergente.

3.3) LA PIATTAFORMA IPTV

53.La televisione su Internet (IPTV) si configura come una piattaforma digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su una rete IP chiusa, gestita dal fornitore di servizio, vale a dire dagli operatori di telecomunicazioni. Pertanto, per l'IPTV non esiste uno *standard* aperto ed ogni operatore utilizza uno *standard* proprietario[21].

54.Una piattaforma IPTV utilizza tre segmenti di rete: la rete di accesso, la rete *backbone* e la *Content Delivery Network* (CDN), cioè la rete per la distribuzione dei contenuti, per lo più composta da elementi logici. La CDN include degli elementi detti *Content Delivery Server*, in cui risiedono i contenuti da erogare, che possono essere distribuiti a livello territoriale fino al singolo Point of Presence (PoP). Questi stessi *serve*r si occupano poi di tracciare la fruizione dei contenuti da parte dei clienti e comunicare con i sistemi di commercio elettronico e di fatturazione. I servizi lineari sono effettuati in modalità *multicast* mentre per i servizi non lineari (VOD, NPVR, etc.) è utilizzata la modalità *unicast*.

55.La piattaforma IPTV, a differenza di quella satellitare e digitale terrestre, è in grado di consentire agli utenti finali di fruire dei cosiddetti servizi di *video-on-demand* (VOD). Grazie a tali servizi, gli utenti sono in grado di richiedere contenuti televisivi specifici, svincolati da un palinsesto predeterminato e fruibili in qualsiasi momento essi desiderino. A differenza della piattaforma satellitare e digitale terrestre, la rete IP, essendo caratterizzata da un "canale di ritorno" grazie al quale gli utenti possono trasmettere informazioni oltre che riceverle, offre agli utenti finali un maggiore grado di interattività, al punto che lo stesso telespettatore non si limita a svolgere un ruolo passivo, ma agisce di persona nella scelta, seppur limitata a una *library* predefinita, del programma che intende vedere.

[21] Fonti Internet riportano che i tre operatori IPTV attualmente presenti (Telecom, Wind, Fastweb) hanno reso nota l'intenzione di voler lanciare sul mercato un *decoder* unico per la ricezione indistinta di tutte e tre le offerte IPTV.
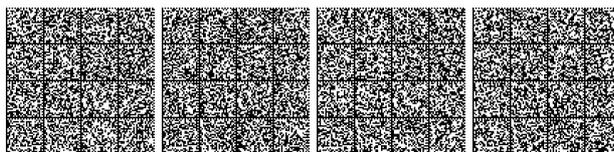
56. L’evoluzione tecnologica per la IPTV è funzione dell’evoluzione delle tecnologie di accesso alla rete e della tecnologia utilizzata per il *backbone* (IP/MPLS). Le prime offerte IPTV erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb offriva anche accessi in fibra ottica), mentre attualmente la soluzione tecnologica utilizzata per l’accesso è l’ADSL2 e ADSL2+ (ULL o meno). Per quanto riguarda il futuro, le soluzioni da adottare comprendono la tecnologia VDSL e l’utilizzo di accessi diretti in fibra ottica per le reti di accesso di futura generazione (NGAN: Next Generation Access Network). In tal senso, si può parlare di una piattaforma IPTV di prima generazione, in grado di offrire servizi a larga banda, che è oramai stabile dal punto di vista tecnologico; e di una piattaforma IPTV di seconda generazione, in grado di offrire servizi a banda ultra larga, che – invece – conosce una fase di sviluppo tecnologico alquanto intenso.

57.La copertura delle reti è localizzata principalmente nelle zone urbane e nelle aree a vasta densità di popolazione. In ogni caso, si riscontra che l’evoluzione è direttamente imputabile allo sviluppo della rete fissa in tecnologia IP sulla quale sono veicolati i servizi IPTV.

58. Inizialmente gli operatori di IPTV rendevano disponibile la loro offerta televisiva nelle principali aree metropolitane nelle quali avevano sviluppato la rete. Dal 2004, Fastweb, il primo operatore in Italia a lanciare un servizio di IPTV, ha esteso la copertura di rete, quindi l’offerta IPTV, ad un maggiore numero di città. Attualmente, la rete di accesso a larga banda è realizzata principalmente in rame (tecnologia xDSL ULL), e solo limitatamente in fibra ottica (FTTH). Anche le altre reti IPTV possono coprire la maggior parte dei capoluoghi italiani, le periferie e le aree ad elevata densità di popolazione. Le coperture delle reti IP sono comprese tra circa il 30 ed il 60 per cento.

59.A livello internazionale, sono operative numerose piattaforme IPTV; si segnala in particolare il caso francese, ove tale servizio conosce penetrazioni elevate ed è offerto da più operatori (Free Telecom, France Telecom, Neuf Telecom, etc.). Anche per quanto riguarda i ricevitori sono disponibili da tempo i *set-top-box* per ogni tecnologia proprietaria utilizzata anche se il numero di apparati venduti in Italia è limitato a causa della ridotta penetrazione in termini di utenti.

60. Ai fini di una valutazione sul grado di sviluppo tecnologico della piattaforma, si deve considerare quanto prima richiamato, circa la possibilità che la piattaforma IPTV tenda a differenziarsi in base alla capacità della banda. In altri termini, accanto ad una piattaforma IPTV di prima generazione, che garantisce servizi a larga banda, l’evoluzione tecnologica cui si è fatto riferimento, ed in particolare l’affermazione di reti NGN (NGN = Next Generation Network) comprese le reti di accesso NGAN, individua una piattaforma IPTV di seconda generazione, che garantisce le prestazioni tipiche della c.d. banda ultra larga.
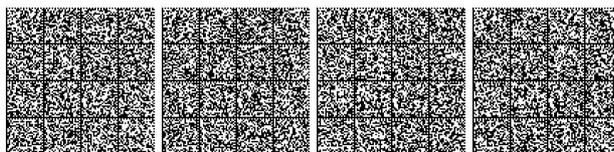
61.Ne deriva che, mentre nel caso della piattaforma IPTV di prima generazione si può formulare un giudizio di consolidamento della tecnologia sottostante, nel caso della piattaforma di seconda generazione – invece – lo stato della tecnologia è in una fase di *transizione*.

62.Per quanto riguarda lo sviluppo in termini economici, la prima offerta di IPTV in Italia è stata quella di Fastweb nel 2001, alla quale si sono aggiunte successivamente le offerte IPTV di Telecom Italia (2007) e di Infostrada (Tiscali ha recentemente abbandonato tale *business*).

63.Nonostante una apprezzabile crescita degli utenti IPTV tra il 2005 ed il 2008, così da arrivare a sfiorare i 500 mila utenti, a fine 2008 solo il 2 per cento delle famiglie italiane che hanno accesso alla TV utilizza la piattaforma IPTV. Tale valore è indubbiamente ben lontano da quello registrato per la televisione digitale terrestre e satellitare (rispettivamente il 24 per cento e il 27 per cento), ossia da quanto riscontrato per altre due piattaforme televisive di relativamente recente ingresso sul mercato[22].

64.A differenza di quanto accade per le piattaforme digitale terrestre e satellitare, i *provider* di IPTV, fatta eccezione per i contenuti offerti in VOD, non dispongono di una propria programmazione di tipo *premium*. Ciò nonostante, tutti i *provider* di IPTV hanno concluso accordi con gli operatori Sky Italia e Mediaset, grazie ai quali offrono ai rispettivi utenti la possibilità di sottoscrivere i pacchetti *premium* che tali operatori propongono sulle rispettive piattaforme (digitale terrestre e satellitare).

65. Dal punto di vista dei ricavi, la dinamica di crescita della piattaforma IPTV è più modesta, per diverse ragioni. Da un lato, bisogna tenere in considerazione il fatto che questo servizio è spesso venduto in *bundle* con i servizi di telefonia, per cui la corretta attribuzione della quota di ricavi imputabile al servizio IPTV all'interno della spesa complessiva dell'utente non sempre risulta agevole. Per altro verso, le fonti di ricavo della IPTV sono limitate: in quanto piattaforma chiusa ed a pagamento, i ricavi derivano prevalentemente dagli abbonamenti e dalla vendita di contenuti in VOD.

In ogni caso, dal 2005 al 2008, i ricavi della IPTV sono di fatto stabili poco al di sopra dei 30 milioni di euro: più esattamente, nel 2008 risultano pari a circa 33 milioni di euro, corrispondenti a poco più dell'1 per cento dei ricavi complessivi da *pay tv*. Per quanto possano esservi fenomeni di sottostima del valore complessivo del mercato, si può comunque sostenere che, sotto il profilo di mercato, la piattaforma IPTV risulti ancora caratterizzata da un basso livello di penetrazione – in termini di utenti – e di una incidenza marginale nell'ambito del mercato delle offerte televisive a pagamento. In altri termini, la piattaforma IPTV si trova ancora in una fase di avvio, per quanto piuttosto prolungato nel tempo.

[22] Terzo Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa – DGTVi.

Conclusioni sulla piattaforma IPTV

66.Sebbene si rilevi la maturità raggiunta dalle tecnologie trasmissive utilizzate per la piattaforma IPTV di prima generazione, dal punto di vista tecnologico si osserva una evoluzione di tale piattaforma verso prestazioni tipiche delle reti a banda ultra larga (NGN e NGAN). Per tale ragione, si può sostenere che – al momento - la piattaforma IPTV è in una fase di rivitalizzazione tecnologica, con riguardo alla sua evoluzione verso le tecnologie a banda ultra larga.

67.Con riferimento agli aspetti economici e di mercato, si osserva, inoltre, che la diffusione della piattaforma nel mercato italiano sembra mantenersi ancora ad uno stadio iniziale, anche se alquanto prolungato, con manifeste difficoltà degli operatori a consolidare la propria presenza sul mercato, come attestato anche dall'uscita di uno degli operatori[23].

68.Alla luce delle considerazioni di carattere tecnologico ed economico di sopra riportate, l'Autorità ritiene che – sia pure con le precisazioni e le valutazioni prospettiche rappresentate - vi siano evidenze per concludere nel senso di individuare per la piattaforma IPTV le condizioni tipiche della piattaforma emergente.

D3: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla qualificazione della IPTV come piattaforma emergente, sulla base delle informazioni attualmente disponibili ed in considerazione delle possibili evoluzioni della tecnologia e del mercato?"

Le osservazioni degli operatori

D1.15. Fatta eccezione per due operatori, tutti gli altri operatori condividono le valutazioni dell'Autorità in merito alla definizione della piattaforma IPTV come emergente.

D1.16. Alcuni operatori hanno osservato come anche per l'attuale piattaforma IPTV di prima generazione non si possa considerare la relativa tecnologia come consolidata in virtù della continua evoluzione degli apparati riceventi, delle tecnologie sottostanti, della mancanza di standard, etc..

D1.17. Inoltre, alcuni operatori evidenziano come la distinzione tra piattaforme di prima e di seconda generazione appaia poco rispondente alle soluzioni tecnologiche effettivamente utilizzate. Ciascun operatore ha, infatti, sviluppato un'unica soluzione tecnologica IPTV in grado di veicolare contenuti audiovisivi attraverso elementi di rete,

---

[23] In tal senso, si potrebbe ritenere che l'attestazione dei ricavi su valori pressoché costanti nel tempo indichi, più che una fase di sviluppo prolungata, l'avvicinamento ad una dimensione di mercato che rappresenta il massimo sviluppo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'offerta televisiva nel mercato italiano e delle propensioni e modelli di consumo prevalenti nel nostro Paese.

per il livello backbone e di accesso, sia tradizionali che di nuova generazione. Inoltre, altri operatori evidenziano che l'elemento distintivo della piattaforma IPTV sia il protocollo IP e non la tecnologia di rete sottostante, sicché la distinzione suggerita dall'Autorità non avrebbe particolare ragione d'essere. Inoltre, l'architettura attuale di qualche operatore IPTV già presenta soluzioni ibride che comprendono sia componenti di tipo ADSL sia componenti di tipo FTTH.

D1.18. Infine, un operatore ritiene che l'Autorità, nell'individuazione delle piattaforme emergenti, non possa prescindere dalla "novità" della tecnologia utilizzata e dalla sua recente (se non recentissima) invenzione ed applicazione e che non può considerarsi emergente una piattaforma solo perché non ha avuto sviluppo da un punto di vista economico. Per tali ragioni, l'operatore in questione sostiene che la piattaforma IPTV non sia emergente.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.19. L'Autorità ritiene che le ragioni del mancato sviluppo della piattaforma IPTV siano riconducibili principalmente ad aspetti di natura economica ed, in via secondaria, ad aspetti di natura tecnologica. Questi ultimi non possono essere trascurati al fine di una corretta individuazione delle piattaforme da considerare come emergenti ai sensi del Decreto.

D1.20. L'Autorità ritiene apprezzabili di considerazione le osservazioni degli operatori riportate al punto D1.17, che hanno consentito indubbiamente di approfondire un aspetto dell'analisi particolarmente dibattuto ed incerto; di conseguenza, si ritiene non funzionale una distinzione tra piattaforme IPTV di prima e seconda generazione, quantomeno ai fini che qui rilevano.

D1.21. L'Autorità acquisisce e fa proprie le osservazioni degli operatori riportate al punto D1.16 nel ritenere che anche nel caso delle attuali piattaforme IPTV la tecnologia di queste ultime non possa essere considerata perfettamente consolidata, anche in ragione di quanto espresso al punto D1.17.

D1.22. Sebbene siano pienamente condivisibili le osservazioni formulate da un operatore in merito al fatto che il successo della piattaforma IPTV sia strettamente legato alla diffusione della banda larga, è anche vero che uno dei motivi per cui tale piattaforma tarda a svilupparsi è riconducibile al limitato accesso ai contenuti premium. A questo riguardo, l'Autorità non condivide la posizione secondo cui, allo stato attuale, un nuovo operatore che voglia vendere servizi via IPTV potrebbe acquistare i relativi diritti senza particolari ostacoli.

D1.23. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma che la piattaforma IPTV debba considerarsi emergente.

3.4) LA PIATTAFORMA WEB

69.La Web Television (Web TV) consente la fruizione di contenuti audio e video attraverso una rete IP aperta, senza il supporto di *software* specifici né di *decoder*, se non dei normali *player* per la visualizzazione di contenuti media disponibili e tecnologicamente consolidati da tempo (per esempio, *Windows Media Player*, *Quick Time*, *Real Player, etc.*).

70.La Web TV si basa sulla distribuzione dei contenuti mediante una rete di accesso "aperta" (es. Internet), cioè indipendente dalla rete dell'operatore di telecomunicazioni, che non può esercitare in questo modo un controllo sui contenuti erogati. In questo senso, tale piattaforma si differenzia dalla IPTV.

71.L'accesso ai servizi di Web TV può avvenire in *download* (il contenuto è visualizzato dopo essere stato scaricato localmente sul proprio computer) o in modalità *streaming* (ad es. YouTube, sezioni multimedia di Corriere.it e Repubblica.it, etc.), con palinsesti lineari oppure *on-demand* (es. RossoAlice di Telecom Italia), in forma gratuita o a pagamento. Le tecnologie trasmissive relative al *download* ed allo *streaming* sono da ritenersi mature e ben consolidate, e presenti da numerosi anni. I contenuti erogati possono essere prodotti professionalmente oppure generati direttamente dagli utenti (c.d. *User Generated Content*). Si possono includere nei servizi di Web TV o Internet TV anche quelli di P2P (*Peer-to-Peer*) TV, ovvero quelle applicazioni *software* che consentono di ridistribuire il segnale video in tempo reale ad un *network Peer-to-Peer* (ad es. Joost, Babelgum).

72.L'evoluzione delle reti Web TV è legata, in particolar modo, all'evoluzione delle tecnologie d'accesso a Internet in modalità *broadband* (x-DSL, Fibra ottica, etc.)[24]. Infatti, al fine di poter fruire in maniera soddisfacente dei vari contenuti televisivi disponibili sul Web (in *download* e/o in *streaming*) è necessario disporre di una connessione a Internet a banda larga, grazie alla quale sarà possibile ridurre al minimo il rischio delle improvvise interruzioni del segnale audiovisivo che invece caratterizza i collegamenti a banda stretta.

73.Per quanto riguarda i terminali riceventi, si ricorda che la fruizione dei contenuti della Web TV avviene principalmente tramite PC e *software* scaricabili da rete, che permettono la visione dei contenuti in modalità *streaming*. I protocolli utilizzati per lo *streaming* sono quelli *standard* e consolidati oramai da tempo nel mercato (per esempio RTP, RTSP), usati per trasportare lo *stream* nei vari formati (MPEG2, MPEG-4, etc.). In tal senso, i servizi forniti in modalità *streaming* sono connotati da una tecnologia matura.

[24] Con riguardo alle piattaforme trasmissive, la tecnologia x-DSL, rappresentando il 97 per cento degli accessi complessivi, rappresenta l'infrastruttura largamente dominante.

74.Tuttavia, come nel caso della piattaforma IPTV, si registra – in generale - una certa evoluzione della tecnologia per la Web TV, legata in particolare all'evoluzione della rete Internet e della rete di accesso e quindi allo sviluppo delle reti NGN e NGAN.

75.Per questa ragione, fermo restando quanto affermato con riferimento alle tecnologie per la modalità *streaming*, l'Autorità ritiene che – in generale - la piattaforma Web TV si trovi in fase di "Transizione", sotto il profilo tecnologico..

76.Sotto il profilo delle dinamiche di mercato, va sottolineato come la possibilità di accedere a tali servizi audiovisivi sia limitata a poco più di un terzo delle famiglie italiane. A giugno 2009, si stima che siano oltre 9,7 milioni le famiglie che dispongono di un collegamento a banda larga di linea fissa[25]. Tuttavia, va considerato che non necessariamente tutte queste famiglie utilizzano tali servizi. In termini di diffusione, pertanto, la piattaforma Web TV appare ancora in una fase di sviluppo.

77. Tuttavia, un recente studio sui nuovi media[26] prevede che i prossimi anni saranno caratterizzati da uno sviluppo continuo di questa piattaforma e della qualità dei contenuti forniti.

78.Nonostante le prospettive di crescita dei consumi audiovisivi su piattaforma *Web*, appare altamente improbabile che – nel medio periodo - il livello di penetrazione ed i ricavi di questa piattaforma avvicinino quelli delle piattaforme più tradizionali. In ogni caso, attualmente, i servizi audiovisivi *Internet-based* generano ricavi marginali, se paragonati a quelli derivanti che caratterizzano le altre piattaforme.

79.Per tali ragioni, oltre che sulla base delle valutazioni sulle prospettive della tecnologia, si può sostenere che la piattaforma Web si trovi ancora in fase di "Avvio".

Conclusioni sulla piattaforma WEB

80.Da un lato, la piattaforma *Web* risulta in fase di "Transizione" dal punto di vista tecnologico; dall'altro lato, il basso livello di penetrazione della piattaforma e di utilizzo da parte dell'utenza, inducono a ritenere che la piattaforma sia ancora in fase di "Avvio" dal punto di vista economico. In conclusione, la piattaforma Web può essere considerata una piattaforma emergente, con le precisazioni svolte in riferimento alle tecnologie sottostanti la modalità *streaming*.

D4: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione della Web television come piattaforma emergente?

[25] Osservatorio Banda Larga (giugno 2009).
[26] New Media: sfide e opportunità di sviluppo per il mercato italiano, Ernst & Young 2008.

Le osservazioni degli operatori

D1.24. Due operatori non condividono le valutazioni dell'Autorità in merito alla definizione della piattaforma Web television come emergente non essendo emergente da un punto di vista tecnologico.

D1.25. Un altro operatore rileva come la piattaforma Web TV raggiunga un numero elevato di utenti (venti volte superiore a quello della IPTV) ed abbia anche ricavi significativamente superiori a quelli degli operatori IPTV, avvicinandosi quindi maggiormente ad una situazione di maturità economica.

D1.26. Le considerazioni esposte dai due operatori di cui al punto precedente al riguardo sono di carattere generale, quindi si rinvia a quanto esposto rispettivamente ai punti D1.4 e D.1.9.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.27. L'Autorità, in accoglimento delle osservazioni e delle evidenze formulate da alcuni operatori, valuta che le piattaforme Web TV, pur se in fase di transizione tecnologica, si basino effettivamente su tecnologie trasmissive ormai consolidate, sicché non possano essere considerate "emergenti" dal punto di vista tecnologico. Inoltre, tale conclusione è avvalorata da ulteriori considerazioni di natura economica, in considerazione del fatto che dal 2007 al 2009 si è passati dal 45,3% al 47% di utenti Internet. In particolare, sono sempre i più giovani e le persone istruite ad avere familiarità con la rete e i social network prendono sempre più piede tra i quali ai primi posti c'è Facebook, noto al 61,6% degli italiani, seguito da YouTube (60,9%) e Messenger (50,5%)[27]. Si consideri, infatti, che il numero potenziale di utenti di Web TV, che coincide con il numero delle famiglie dotate di un accesso ad Internet a larga banda, è pari circa il 50% della popolazione. Inoltre, alla luce di quanto espresso da un operatore come indicato al punto D1.25, l'Autorità ritiene di non poter considerare in fase di avvio la piattaforma Web TV da un punto di vista economico.

D1.28. Alla luce di quanto espresso al punto D1.27, l'Autorità ritiene di considerare la piattaforma Web TV come non emergente.

3.5) LA PIATTAFORMA "WIRELESS" PER LE RETI MOBILI (GSM, GPRS, UMTS, HSDPA)

81.La piattaforma "wireless" per le reti mobili, che comprende le tecnologie GSM-GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA, consente la distribuzione di contenuti multimediali e informativi di vario genere, come trasmissioni televisive e video (spot), *sport*,

[27] Cfr. Ottavo rapporto CENSIS sulla comunicazione, 19 novembre 2009, che chiarisce come le nuove forme di Tv sono entrate a far parte delle abitudini degli italiani. Negli ultimi due anni, tra il 2007 e il 2009, l'utenza della Tv satellitare passa dal 27,3% al 35,4% della popolazione e la Tv digitale terrestre raddoppia il suo pubblico (dal 13,4% al 28%), benché lo switch over del segnale analogico abbia interessato finora solo alcune zone del territorio nazionale. La Tv via Internet triplica la sua utenza, passando dal 4,6% al 15,2%, e la mobile Tv interessa già l'1,7% della popolazione.
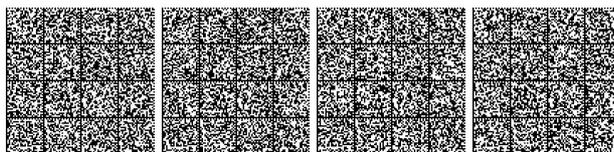
magazine, cinema, *reality show*, *entertainment*. Tale piattaforma non si basa su una trasmissione di tipo diffusivo in quanto il mezzo non è puramente *broadcasting*, ma la comunicazione è tipicamente di tipo *unicast* (PtoP). Ciò consente agli utenti di fruire dei cosiddetti contenuti *on-demand*.

82.I protocolli utilizzati sono quelli *standard* e consolidati oramai da tempo sul mercato (e.g. RTP, RTSP, etc.) usati per trasportare lo *stream* nei formati MPEG-4. Inoltre, come nel caso della Web TV, le piattaforme di erogazione dei servizi supportano numerosi applicativi, al fine di garantire la compatibilità con un parco terminali più ampio possibile (per esempio *Windows Media Player*, *Quick Time*, *Real Player* etc.). I contenuti trasmessi sono sia di tipo *live* che registrati, ma anche protetti tramite l'inserimento del DRM e del CA. Le piattaforme GSM-GPRS/EDGE e UMTS forniscono attualmente una copertura estesa (oltre 80 per cento), ed è in fase di forte sviluppo la tecnologia HSDPA. I terminali riceventi coincidono con i terminali mobili per ciascun tipo di tecnologia utilizzata ed includono i rispettivi applicativi per la visualizzazione e la gestione del video trasmesso. L'evoluzione della piattaforma *wireless* riguarda la fornitura di tali servizi tramite lo sviluppo della rete e delle tecnologie, in particolare la HSDPA e la rete di quarta generazione 4G (LTE).

83.Alla luce delle analisi effettuate, si ritiene che la piattaforma *wireless* per le reti mobili si trovi, da un punto di vista tecnologico, in fase di "Transizione" in quanto, pur basandosi su tecnologie trasmissive sufficientemente mature, il suo sviluppo è strettamente condizionato dall'evoluzione delle tecnologie a banda larga (HSDPA, LTE) e delle relative infrastrutture di rete

84.Da un punto di vista economico, lo sviluppo delle tecnologie a banda larga per la telefonia mobile ha consentito a un numero sempre maggiore di utenti di fruire dei servizi audiovisivi. A fine 2008, circa 30 milioni di utenti sono in grado di fruire di servizi *broadband* (UMTS/HSDPA).[28] Tuttavia, come per il caso della *Web Television*, tale numero corrisponde esclusivamente a coloro che potenzialmente sono in grado di fruire dei servizi audiovisivi trasmessi su reti di telefonia mobile. Di conseguenza, in realtà solo una parte di tali utenti presumibilmente utilizza regolarmente servizi audiovisivi su rete mobile (UMTS/HSDPA). Solo il 4 per cento degli utenti mobili guarda i video sul proprio terminale portatile e in genere si tratta di consumatori non assidui (10 accessi al mese)[29].

85.L'offerta di contenuti televisivi su rete mobile negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente. A giugno 2008 si contano ben 114 canali la maggior parte dei quali è fruibile in modalità *on-demand*[30]. Non mancano, tuttavia, anche i canali che trasmettono

[28] Relazione Annuale AGCOM (2009).
[29] New Media: sfide e opportunità di sviluppo per il mercato italiano, Ernst & Young 2008.
[30] Rapporto 2008 – Osservatorio New TV – Politecnico di Milano.
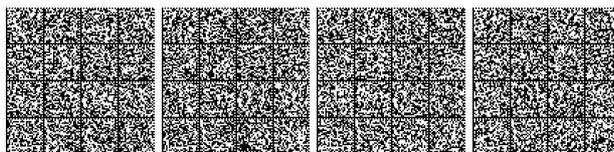
servizi audiovisivi lineari, alcuni dei quali sono trasmessi anche per mezzo della piattaforma DVB-H.

86.Per quanto riguarda i modelli di business, il modello *pay* è quello prevalente; tuttavia, nel corso del 2008, si è registrato un forte aumento dei canali *free* su piattaforme mobili in seguito alla scelta dell'operatore 3 Italia di replicare l'offerta *free* su piattaforma DVB-H anche su rete mobile.

87.Come illustrato nella Tabella 4, i ricavi da offerte televisive a pagamento che tale piattaforma ha generato nel corso degli ultimi tre anni (dal 2005 al 2008), pur essendo caratterizzati da un tasso di crescita medio annuo di oltre il 40 per cento, sono del tutto marginali se paragonati ai ricavi da pay-TV riguardanti le altre piattaforme.

Tabella 4 - Ricavi per piattaforma GPRS/UMTS
(*milioni di euro*)

	2005	2006	2007	2008
Ricavi da pay-TV	0.8	0.9	1.2	2.3

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati forniti dagli operatori.

88.Anche se l'offerta di contenuti televisivi disponibili per la piattaforma in esame è abbastanza sviluppata, lo scarso utilizzo da parte degli utenti e la presenza marginale che la piattaforma occupa nell'ambito delle offerte televisive a pagamento, lasciano intendere che tale piattaforma si trovi ancora in fase "Avvio".

Conclusioni sulle piattaforme Wireless

89.Con riferimento alle piattaforme mobili wireless (UMTS, GSM, GPRS) va considerato come la tecnologia ad esse connessa stia conoscendo un certo sviluppo verso forme più evolute di trasmissione dei contenuti derivanti da una maggiore ampiezza della banda disponibile e da un miglioramento delle performance legate al trasferimento dei dati, e dall'evoluzione delle infrastrutture nel passaggio da reti 2G a 3G. Tali piattaforme non hanno ad oggi raggiunto un livello di penetrazione significativo, pertanto, l'Autorità ritiene che debbano essere considerate piattaforme emergenti.

D5: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione della televisione su rete mobile come piattaforma emergente?

Le osservazioni degli operatori

D1.29. Fatta eccezione per due operatori, tutti gli altri operatori condividono le valutazioni dell'Autorità in merito alla definizione delle piattaforme mobili wireless come non emergenti.

D1.30. Le considerazioni esposte dai due operatori di cui al punto precedente sono di carattere generale, per cui si rinvia a quanto esposto rispettivamente ai punti D1.4 e D1.9.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.31. L'Autorità, pertanto, ribadisce quanto esposto al punto 89.

3.6) LA PIATTAFORMA DVB-H

90.Lo *standard* per la piattaforma digitale terrestre in mobilità è il DVB-H (*Digital Video Broadcast - Handheld*), definito solo recentemente dal gruppo DVB. Il lavoro relativo alla definizione delle specifiche tecniche è iniziato a fine 2004 ed è stato ultimato con la pubblicazione del relativo documento da parte dell'ETSI[31] nel novembre del 2004. Più recentemente (2008), la Commissione ha deciso di inserire lo standard DVB-H nell'elenco degli standard ufficiali dell'UE, al fine di promuovere l'offerta armonizzata di servizi di telecomunicazioni in tutta l'UE.

91. Il DVB-H è una tecnologia diffusiva ("*broadcast*") caratterizzata dal fatto che lo stesso contenuto può essere ricevuto contemporaneamente da un numero elevatissimo di utenti in mobilità, grazie all'uso del protocollo IP, che rende possibile la trasmissione simultanea sullo stesso canale di pacchetti video (*stream* DVB) e pacchetti dati sfruttabili da applicazioni presenti sul terminale ricevente (IP *Datacast*).

92.Attualmente il DVB-H è lo *standard* più utilizzato per la televisione mobile nell'UE. In alcuni paesi europei (Italia, Finlandia, Austria, Francia, Svizzera e Spagna) il lancio commerciale è già stato effettuato e nei restanti paesi europei sono in corso prove e sperimentazioni. In termini prospettici si segnala l'evoluzione dello *standard* DVB-HS (*Digital Video Broadcasting-Handheld*) in banda S per utilizzo satellitare.

93.In Italia, le reti mobili con tecnologia DVB-H sono diventate operative a partire dalla metà del 2006, e attualmente sono operativi 2 multiplex (H3G, e Elettronica Industriale). Le reti DVB-H comprendono sia impianti trasmissivi di tipo "tradizionale", analoghi a quelli utilizzati per le reti DTT, sia impianti secondari o "*gap filler*" che sono piccoli impianti con basse potenze dell'ordine di poche decine di Watt, isofrequenziali per permettere le coperture di determinate zone.

94.Le reti DVB-H hanno coperture abbastanza elevate (circa il 60/70 per cento della popolazione) anche se non estese in zone non densamente popolate. La distribuzione geografica comprende un numero elevato di capoluoghi di provincia, di comuni di media dimensione e delle maggiori località turistiche.

---

[31] European Telecommunication Standard Institute.
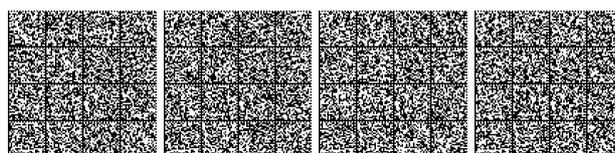
95.Di conseguenza lo sviluppo di tali reti è significativo sia in termini di copertura raggiunta (sia *indoor* sia *outdoor*), sia per numero di infrastrutture. Per quanto riguarda il mercato dei ricevitori in tecnologia DVB-H si registra un aumento sia nella gamma di telefonini che integrano tale tecnologia, sia nella vendita di tali apparati.

96.L'Autorità ritiene che da un punto di vista tecnologico la piattaforma DVB-H si trovi in fase di "Transizione" in quanto, pur basandosi su standard maturi, il suo sviluppo è ancora strettamente condizionato dallo sviluppo delle infrastrutture di rete.

97.Spostando l'attenzione su aspetti di natura economica, va sottolineato come, nonostante l'Italia sia stato il primo paese europeo a lanciare sul mercato servizi audiovisivi in tecnologia DVB-H (maggio 2006), allo stato attuale non sono stati ancora raggiunti i risultati sperati. Si stima che nel 2008 i ricavi complessivi, derivanti prevalentemente dagli abbonamenti e dalla vendita di contenuti in PPV, siano pari ad alcune decine di milioni di euro, un valore che non si discosta molto da quello relativo la piattaforma IPTV (vedi Tabella 4).

98.In termini di programmazione sono attualmente presenti tre offerte commerciali che si basano su un modello misto *free* e *pay* per un totale di circa 30 canali. I contenuti trasmessi sono sia autoprodotti (La3, LA3 Cinema, etc.) sia trasmessi per conto di terzi fornitori di contenuti. Nonostante la presenza di canali autoprodotti, l'offerta commerciale punta per lo più sulla ritrasmissione dei contenuti premium trasmessi dagli operatori Sky Italia e Mediaset sulle rispettive piattaforme (Campionato di calcio di serie A di Mediaset Premium, Sky TG24, Boing, etc.).

99.Data la ridotta diffusione della piattaforma DVB-H tra la popolazione italiana e l'esiguità dei ricavi generati, se paragonati a quelli derivanti dalla piattaforme più tradizionali (digitale terrestre e satellitare), l'Autorità considera che tale piattaforma sia ancora in fase di "Avvio" da un punto di vista economico,.

Conclusioni sulla piattaforma DVB-H

100.Con riguardo al DVB-H, l'analisi effettuata ha mostrato come tale *standard* trasmissivo, seppur caratterizzato da una tecnologia ormai consolidata, potrebbe comunque conoscere un nuovo fermento in termini economici. Considerata pertanto l'attuale fase di transizione, si ritiene che il DVB-H possa essere considerato una piattaforma emergente, non solo per la recente nascita di questo standard trasmissivo, ma anche per l'incertezza che ancora caratterizza i modelli di *business*.

D6: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione della piattaforma DVB-H come piattaforma emergente?

Le osservazioni degli operatori

D1.32. Fatta eccezione per due operatori, tutti gli altri operatori condividono le valutazioni dell'Autorità in merito alla definizione della piattaforma DVB-H come emergente.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.33. Poiché le considerazioni esposte dai due operatori di cui al punto precedente sono di carattere generale, si rinvia a quanto esposto rispettivamente ai punti D1.4 e D1.8.

D1.34. L'Autorità, pertanto ribadisce quanto esposto al punto 100.

4.CONCLUSIONI

101.La tabella che segue riporta una sintesi delle valutazioni di carattere tecnologico ed economico effettuate dall'Autorità riguardo le diverse piattaforme per la diffusione di contenuti televisivi.

TABELLA A

PIATTAFORMA	**ANALISI TECNOLOGICA**	**ANALISI ECONOMICA**	**EMERGENTE/NON EMERGENTE**
DTT	CONSOLIDATA	MATURA	NON EMERGENTE
DTH	CONSOLIDATA	MATURA	NON EMERGENTE
IPTV	TRANSIZIONE	*AVVIO*	EMERGENTE
WEB TV	*CONSOLIDATA*	*MATURA*	*NON* EMERGENTE
GSM-GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA	TRANSIZIONE	AVVIO	EMERGENTE
DVB-H	TRANSIZIONE	AVVIO	EMERGENTE

102.A seguito dell'analisi svolta, l'Autorità, ai sensi dell'art. 14 del Decreto individua le seguenti piattaforme emergenti:

a) IPTV
b) Mobile (GSM-GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA)
c) DVB-H

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
(Piattaforme emergenti)

1. Ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS l'Autorità individua le seguenti piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi:

a) IPTV;
b) Mobile (GSM-GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA);
c) DVB-H.

2. L'Autorità si riserva di riesaminare la presente decisione alla luce della evoluzione dell'assetto del mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

09A15184

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 dicembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato

o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7047 del 20 novembre 2009 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania - Servizio di pubblicità immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato da un guasto alla condotta idrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n. UGC/959/2009 del 26 novembre 2009 pervenuto in data 1° dicembre 2009, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania - Servizio di pubblicità immobiliare - per il giorno 20 novembre 2009.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 dicembre 2009

Il direttore regionale: RONCHETTI

09A14996

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 11 dicembre 2009.

Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Come noto, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 è cessato il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

La conseguente obbligatorietà di applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da più parti un legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.

Con l'intento di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito denominata «circolare».

Riguardo al merito della suddetta «circolare», continuano a pervenire numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l'evidenza di una persistente difficoltà di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.

Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in argomento che trascende l'ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei confronti delle iniziative private, le maggiori criticità progettuali ed esecutive poste dalla «circolare» a fondamento della diversità di disciplina tra dette iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore con il quale è stato individuato il momento di applicazione della nuova disciplina.

A tal fine il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura.

Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.

Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a quanto già trattato nella «circolare», appare opportuno fornire ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d'opera.

Al riguardo preliminarmente si ribadisce che l'elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera.

In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.

Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.

La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», non può che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera.

Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell'inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.

Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme alla *ratio legis*, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonché di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si precisa che in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

La presente circolare è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI
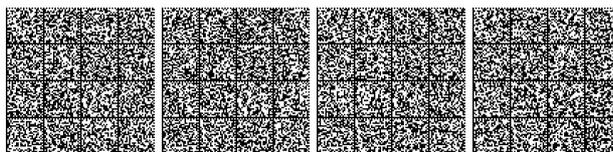
09A15018

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Elenco dei biglietti smarriti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1955842	000	029
1981168	000	029
1997490	000	029
2103798	000	029
2106272	000	029
2147145	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
8956643	000	029
8958897	000	029
8981530	000	029
8996742	000	029
9006934	000	029
9006936	000	029
9006937	000	029
9061508	000	029
9076605	000	029
9093119	000	029
9094031	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6514852	000	029
6514871	000	029
6538342	000	029
6588937	000	029
6592230	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
921046	000	059
947572	000	059
1124176	000	059
1194977	000	059
1209514	000	059
1292128	000	059
1336620	000	059
1357250	000	059
1357316	000	059
1357317	000	059
1357318	000	059
1357319	000	059
1360234	000	059
1360285	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3762164	000	059
3824947	000	059
3868376	000	059
3876500	000	059
3943275	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1042408	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "CACCIA AI TESORI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
233759	000	099
293898	000	099

09A15183
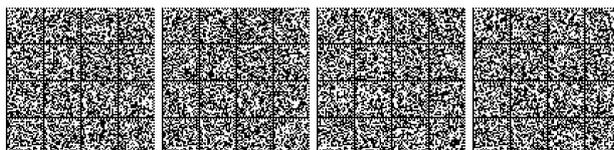
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardotek-30».

Provvedimento n. 231 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK-30 tavolette masticabili per cani, nelle confezioni:

9 tavolette masticabili da 68 mcg – A.I.C. n. 100243070;

9 tavolette masticabili da 136 mcg – A.I.C. n. 100243082;

9 tavolette masticabili da 272 mcg – A.I.C. n. 100243094;

6 tavolette masticabili da 68 mcg – A.I.C. n. 100243106;

6 tavolette masticabili da 136 mcg – A.I.C. n. 100243118;

6 tavolette masticabili da 272 mcg – A.I.C. n. 100243120.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti e, precisamente: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg, 39 2031 BN Haarlem - Olanda mentre resta quale sito responsabile rilascio lotti quello attualmente autorizzato: Merial - 4 Chemin du Calquet - 31300 Toulouse - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Eurican Primo».

Provvedimento n. 232 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica EURICAN PRIMO, nella confezione: 10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 100162015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo II: aggiunta sito di produzione e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito alternativo di produzione e rilascio lotti del prodotto finito, e precisamente: Merial Laboratoire de Porte des Alpes - Saint Priest (Francia) in aggiunta al sito attualmente autorizzato Merial Laboratoire de Lyon Gerland - Lyon (Francia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15020

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane.

Si comunica l'emanazione di un bando dedicato alle imprese associate — anche in forma temporanea — Enti pubblici di ricerca, associazioni di categoria, Agenzie energetiche locali, ESCO, agenzie, enti o istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale ed enti pubblici, per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - www.minambiente.it - nella sezione bandi di gara.

L'efficacia del bando in oggetto è subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

09A15185

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione AIC/N/V n. 2157 del 23 settembre 2009 relativo al medicinale «Molfenac».

Nell'estratto della determinazione AIC/N/V n. 2157 del 23 settembre 2009 relativo al medicinale MOLFENAC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 270 del 19 novembre 2009, ove è scritto:

«A.I.C. n. 0320016014 - "25" 30 capsule molli gastriresistenti uso orale 25 mg»;

varia in:

«A.I.C. n. 0320016014 - 25 mg capsule molli gastriresistenti» 30 capsule;

leggasi:

«A.I.C. n. 032016014 - "25" 30 capsule molli gastriresistenti uso orale 25 mg»;

varia in:

«A.I.C. n. 032016014 - «25 mg capsule molli gastroresistenti» 30 capsule.

09A15019

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-297) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
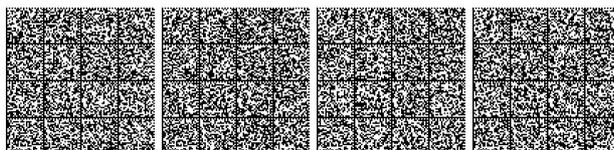
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00